

Testo dei

# Regolamenti sociali

**(approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 1° aprile 2006,  
modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 12 gennaio 2013  
modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 27 giugno 2020)**

# Testo dei Regolamenti sociali

## CAPITOLO I

### Criteri generali e modalità di applicazione

#### CAPO I

##### Disposizioni generali

###### Art. 1 - Oggetto

Il Testo dei Regolamenti sociali disciplina il funzionamento interno ed i rapporti tra Soci e con Chiunque è ammesso ad accedere ai servizi ed agli impianti della Cooperativa.

Il Testo dei Regolamenti sociali raccoglie:

- a) Regolamento Organi sociali;
- b) Regolamento per l'ammissione all'uso dei Servizi e degli Impianti societari;
- c) Regolamento uso Servizi ed Impianti societari;
- d) Regolamento disciplinare;
- e) Regolamento per la raccolta del Prestito sociale.

###### Art. 2 - Obbligo osservanza

Chiunque è ammesso alla Cooperativa ovvero all'uso dei servizi e degli impianti societari- sportivi e ricreativi - è tenuto ad uniformarsi a quanto disciplinato dallo Statuto, dai Regolamenti sociali e dalle disposizioni particolari deliberate dagli Organi sociali comunque notificate all'Albo sociale.

È fatto obbligo al Socio segnalare tempestivamente qualsiasi infrazione rilevata alla Direzione.

###### Art. 3 - Pubblicazione

Copia dello Statuto e dei Regolamenti sociali è consegnata al Socio ordinario, a cui è fatto obbligo rendere partecipe ogni componente del proprio nucleo familiare ammesso sia alla Cooperativa sia all'uso dei servizi o degli impianti societari.

Avviso dell'obbligo di osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali è affisso all'Albo sociale.

###### Art. 4 - Incompatibilità

Eventuali convenzioni od accordi di qualsiasi specie stipulati con altri Soggetti devono essere compatibili con lo Statuto e con i Regolamenti sociali della Cooperativa.

###### Art. 5 - Altre attività

La Cooperativa può realizzare nuovi servizi ed impianti ovvero organizzare nuove attività ricreative e/o settori sportivi.

I criteri generali e le modalità per l'uso e la gestione di nuovi servizi, impianti ed attività non previsti dai Regolamenti sociali sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

###### Art. 6 - Colori sociali

I colori sociali della Cooperativa sono: nero, marrone, rosso, verde, giallo, bianco e bleu.

## CAPO II

### Disposizioni finali

#### Art. 7 - Entrata in vigore

Il Testo dei Regolamenti sociali entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo ed abroga, con effetto immediato, tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

#### Art. 8 - Norme applicate

Per quanto non espressamente previsto dal Testo dei Regolamenti sociali si fa riferimento alle norme dello Statuto della Cooperativa, nonché alle disposizioni di legge in quanto compatibili.

## TITOLO I

# Regolamento Organi sociali

## CAPITOLO I

### Organizzazione

#### CAPO I

##### Disposizioni generali

###### Art. 9 - Oggetto

Il Regolamento degli Organi Sociali disciplina i criteri generali per la nomina ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati tecnici della Cooperativa.

#### CAPO II

##### Elezione Organi sociali

###### Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il numero dei componenti.

Possono candidarsi a componenti del Consiglio di Amministrazione tutti i Soci, a cui è riconosciuto il diritto al voto.

La comunicazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione è presentata da ciascun interessato per iscritto alla Cooperativa entro il 31 gennaio dell'anno in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali. L'avviso del periodo di presentazione delle candidature viene esposto all'albo sociale ovvero sul sito e con la newsletter almeno un mese prima della suddetta scadenza (31 gennaio). Non sono ammesse ulteriori candidature oltre la data del 31 gennaio.

L'elenco dei candidati è comunicato ai Soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

In caso di necessità di nomina, per qualsiasi motivo, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dallo Statuto sociale la comunicazione della candidatura deve essere effettuata dall'interessato almeno 8 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto su scheda unica riportante i nominativi dei Soci candidati.

La scheda deve prevedere apposito spazio per altri eventuali nominativi di Soci aventi titolo per essere eletti.

Ogni Socio elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei Consiglieri da eleggere.

In ossequio al numero determinato dall'Assemblea, sono nominati Consiglieri i Soci che hanno ottenuto il numero maggiore di voti; in caso di parità sarà nominato il più anziano d'iscrizione al libro dei Soci.

#### **Art. 11 - Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Possono candidarsi a componenti del Collegio Sindacale Coloro che possiedono i requisiti di legge.

La comunicazione della candidatura a componente del Collegio Sindacale è presentata da ciascun interessato per iscritto alla Cooperativa entro il 31 gennaio dell'anno in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali. L'avviso del periodo di presentazione delle candidature viene esposto all'albo sociale ovvero sul sito e con la newsletter almeno un mese prima della suddetta scadenza (31 gennaio). Non sono ammesse ulteriori candidature oltre la data del 31 gennaio.

L'elenco dei candidati è comunicato ai Soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea. In caso di necessità di nomina, per qualsiasi motivo, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dallo Statuto sociale la comunicazione della candidatura deve essere effettuata dall'interessato almeno 8 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante voto su scheda unica riportante i nominativi dei candidati.

La scheda deve prevedere apposito spazio per eventuali nominativi di soggetti aventi titolo per essere eletti.

Ogni Socio elettore può esprimere al massimo cinque preferenze o al massimo quanti sono i Sindaci da eleggere.

I tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sono nominati Sindaci effettivi, i successivi due sono nominati Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale risulta essere il Sindaco effettivo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità sarà considerato eletto il candidato più anziano.

#### **Art. 12 - Comitati tecnici**

I Comitati tecnici promuovono le specifiche attività ricreative o le singole discipline sportive della Cooperativa sulla base delle linee direttive dettate dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione.

La costituzione di ciascun Comitato tecnico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

**a)** Autonomamente;

**b)** ovvero su proposta minima di 50 Soci.

Il Comitato tecnico è composto da un numero di membri variabile da 5 a 9, nominati dal Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di cui alla lettera a), ovvero eletti dall'Assemblea dei soci proponenti, che ne determina di volta in volta il numero, nell'ipotesi di cui alla lettera b). In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dei soci proponenti deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni da quando i proponenti hanno raggiunto il numero di 50.

Alle successive convocazioni dell'Assemblea provvederà direttamente il Consiglio di Amministrazione su richiesta, contenente l'ordine del giorno, presentata dal presidente o dalla maggioranza dei componenti del Comitato tecnico.

I membri del Comitato tecnico sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea generale dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato tecnico elegge tra i propri membri il presidente ed il vice presidente.

Possono candidarsi a componenti del Comitato tecnico tutti i Soci a cui è riconosciuto il diritto al voto.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) la comunicazione della candidatura a componente del Comitato tecnico è presentata dall'interessato per iscritto alla Cooperativa almeno 30 giorni prima della data prevista per le votazioni e l'elenco dei candidati è comunicato ai Soci proponenti unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Comitato tecnico si procede mediante voto su scheda unica riportante i nominativi dei Soci candidati.

La scheda deve prevedere apposito spazio per altri eventuali nominativi di Soci.

Ogni Socio elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei Membri da eleggere.

In ossequio al numero determinato dall'Assemblea dei soci proponenti, sono nominati Membri del Comitato tecnico i Soci che hanno ottenuto il numero maggiore di voti; in caso di parità sarà nominato il più anziano d'iscrizione al libro dei Soci.

### **CAPO III**

#### **Competenze Organi sociali**

##### **Art. 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

La gestione economico/finanziaria della Cooperativa e le spese per la manutenzione, la dotazione ed il funzionamento delle attività ovvero degli impianti societari competono al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di modificare, integrare o cancellare eventuali norme dei Regolamenti sociali, ad esclusione del Regolamento per la raccolta del Prestito sociale, con l'obbligo di motivare quanto deliberato nella prima riunione utile dell'Assemblea, a cui compete l'atto definitivo di approvazione.

##### **Art. 14 - Gestione investimenti**

In occasione della presentazione del bilancio di fine esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea anche il preventivo economico di gestione per l'anno in corso e l'eventuale preventivo annuale o pluriennale degli investimenti con le relative ipotesi di copertura finanziaria.

Le decisioni relative ad eventuali investimenti non previsti nel preventivo annuale approvato dall'Assemblea e che comportino un impegno di spesa superiore ad € 50.000, nonché quelle relative ad eventuali nuove spese di gestione di ammontare annuo superiore ad € 30.000 sono sottoposte - unitamente alle relative ipotesi di copertura finanziaria - alla preventiva approvazione dell'Assemblea.

È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione comunicare, alla prima riunione utile dell'Assemblea, le motivazioni di urgenza e di imprevedibilità che hanno generato investimenti, o nuove spese di gestione, di importo superiore a quelli sopra indicati senza la prevista approvazione preventiva.

##### **Art. 15 - Comunicazione ai Soci**

Le comunicazioni riguardanti i Soci sono affisse all'Albo sociale ovvero pubblicate sul giornalino Sociale, ovvero sul sito internet, ovvero mediante mail o su almeno un quotidiano locale ovvero inviate a mezzo posta al domicilio risultante dal libro dei Soci ovvero attraverso altri modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata notifica - per qualsiasi motivo - della comunicazione inviata all'interessato a mezzo posta con raccomandata A.R. al domicilio risultante dal libro dei Soci, la pubblicazione all'Albo sociale ha eguale validità ed efficacia.

#### **Art. 16 - Competenze del Comitato tecnico**

Il Comitato tecnico collabora con il Consiglio di Amministrazione nel controllo per l'ottimale gestione delle specifiche attività ricreative ovvero delle singole discipline sportive e per la salvaguardia delle strutture.

Il Comitato tecnico, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla corretta osservanza delle norme dei Regolamenti sociali, richiamando l'attenzione degli interessati su eventuali infrazioni commesse e fornendo immediata segnalazione alla Direzione, che adotterà i provvedimenti di sua competenza.

Al fine di una miglior efficacia delle attività di gestione e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio della Cooperativa, il Comitato tecnico può presentare richieste per l'acquisto di materiali e di attrezzature ovvero per l'esecuzione di specifici lavori alla Direzione, a cui compete l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione per l'esame ed approvazione.

Il Comitato tecnico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può organizzare tornei ed incontri con altre Società o Associazioni sportive o ricreative.

## **TITOLO II**

# **Regolamento ammissione all'uso dei servizi e degli impianti societari**

## **CAPITOLO I**

### **Criteri generali e modalità di ammissione del Socio**

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

#### **Art. 17 - Oggetto**

Il Regolamento per l'ammissione all'uso dei servizi e degli impianti societari disciplina i criteri generali e le modalità di riconoscimento del Socio, del Soggetto esterno e del titolo di accesso alla Cooperativa.

#### **Art. 18 - Obbligo di pagamento**

È fatto obbligo ad ogni Socio effettuare - nei modi e nei tempi previsti - il pagamento del capitale sociale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione, del corrispettivo annuo per la copertura delle spese di gestione, dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, degli eventuali importi deliberati dagli Organi sociali per la copertura delle eventuali perdite d'esercizio, degli altri costi relativi a servizi specifici richiesti e delle eventuali sanzioni comminate, indipendentemente dall'eventuale mancato utilizzo, per qualsiasi causa e motivo, degli impianti e dei servizi societari.

Il Socio che rifiuti o ritardi il pagamento di quanto previsto è considerato inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Società.

#### **Art. 19 - Diritto di delega**

Ad eccezione della facoltà di rappresentanza per delega prevista dallo Statuto in sede di partecipazione all'Assemblea, Chiunque intende esercitare il diritto di delega deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita procura scritta con firma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale.

Analoga procedura deve essere osservata per la presentazione della revoca dell'atto di delega.

#### **CAPO II**

##### **Categorie Soggetti interni**

#### **Art. 20 - Soggetti interni**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali, sono considerati Soggetti interni alla Cooperativa le seguenti categorie:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci aggregati di I° grado;
- c) Soci aggregati di II° grado;
- d) Soci persone svantaggiate;
- e) Minori che, inseriti in un nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa, risultino a carico di un Socio ordinario ovvero di un Socio "persona svantaggiata" o di un Socio assente appartenenti alla categoria dei Soci ordinari;
- f) Minori che, non inseriti in un nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa, risultino figli del Socio divorziato o separato;
- g) Soci assenti;
- h) Minori assenti.

Sono considerati Soci cooperatori: il Socio ordinario, il Socio aggregato di I° grado e di II° grado, il Socio "persona svantaggiata" ed il Socio assente; non sono considerati Soci cooperatori: il Minore ed il Minore assente.

Lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio anagrafe del Comune di residenza o l'autocertificazione individua i componenti di un medesimo nucleo familiare. L'obbligo del medesimo luogo di residenza è requisito essenziale per l'individuazione certa del nucleo familiare e la conseguente attribuzione della categoria per ogni suo componente.

In ciascun nucleo familiare deve essere presente almeno un Socio ordinario.

#### **Art. 21 - Socio ordinario**

Chiunque abbia compiuto il 18° anno di età può chiedere di essere ammesso alla categoria dei Soci ordinari.

Il Socio ordinario, che risulta iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei Soci, ha diritto di voto in Assemblea.

#### **Art. 22 - Socio aggregato di I° grado**

Può chiedere di essere ammesso alla categoria dei Soci aggregati di I° grado, Chiunque possiede i seguenti requisiti:

- a) abbia compiuto il 18° anno di età;

**b)** risulti componente di un nucleo familiare in cui è presente un Socio ordinario ovvero un Socio “persona svantaggiata” o un Socio assente appartenenti alla categoria dei Soci ordinari.

Il Socio aggregato di I° grado, che risulta iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei Soci, ha diritto di voto in Assemblea.

#### **Art. 23 - Socio aggregato di II° grado**

Può chiedere di essere ammesso alla categoria dei Soci aggregati di II° grado, Chiunque possiede i seguenti requisiti:

**a)** abbia compiuto il 18° anno di età;

**b)** risulti componente di un nucleo familiare in cui sono presenti sia un Socio aggregato di I° grado sia un Socio ordinario ovvero un Socio “persona svantaggiata” o un Socio assente appartenenti alla categoria dei Soci ordinari.

Il Socio aggregato di II° grado, che risulta iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei Soci, ha diritto di voto in Assemblea.

#### **Art. 24 - Socio persona svantaggiata**

Il Socio che risulta appartenere alle categorie dei Soci ordinari ovvero dei Soci aggregati di I° e II° grado - che dimostri, con idonea documentazione, lo stato permanente di grave invalidità per condizioni fisiche, psichiche e sensoriali - può chiedere di essere riconosciuto Socio persona svantaggiata.

L'ammissione alla categoria dei Soci “persone svantaggiate” non è prevista sia per situazioni di difficoltà economiche sia per stati non permanenti di condizioni invalidanti accertatamene gravi.

Se la richiesta viene accolta il Socio “persona svantaggiata” è tenuto al pagamento, con decorrenza dall'anno successivo alla data di accoglimento della richiesta, del corrispettivo annuale di gestione, comprensivo di IVA ed eventuale contributo deliberato per copertura di perdite d'esercizio, in misura pari al 50% dell'analogo corrispettivo posto a carico dei soci appartenenti alle categorie dei Soci ordinari, Aggregati di I° grado e Aggregati di II° grado.

Il Socio “persona svantaggiata” è comunque tenuto a mantenere le quote di capitale sociale già sottoscritte in base alla categoria di appartenenza, nonché ad effettuare gli eventuali passaggi di categoria.

Il Socio “persona svantaggiata”, che risulta iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei Soci, ha diritto di voto in Assemblea.

#### **Art. 25 - Minore inserito nel nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa**

Può chiedere di essere ammesso alla categoria dei Minori Chiunque possiede i seguenti requisiti:

**a)** non abbia compiuto il 18° anno di età;

**b)** risulti componente di un nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa, in cui l'esercente la patria potestà è Socio cooperatore.

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali, la categoria dei Minori è suddivisa nelle seguenti tipologie:

**a)** Minori che non abbiano compiuto i 12 anni di età;

**b)** Minori che abbiano già compiuto i 12 anni di età.

Il Minore - appartenente al nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa - è ammesso ad usufruire degli impianti e dei servizi societari solo dopo che siano state adempiute le previste procedure di accredito presso la Direzione.

Nell'anno in cui si verifica il compimento dei 12 anni di età, il Minore è ammesso ad usufruire degli impianti e dei servizi della Cooperativa sino al 31 dicembre dello stesso anno, con l'obbligo di iniziare a versare il previsto contributo utilizzo impianti a partire dallo stesso anno.

Al compimento del 18° anno di età, l'interessato è ammesso ad usufruire degli impianti e dei servizi societari sino al 31 dicembre dello stesso anno, sebbene abbia versato solo il contributo utilizzo impianti previsto per i Minori.

Per essere ammesso come Socio alla Cooperativa, l'interessato - entro il medesimo anno del raggiungimento della maggiore età - deve richiedere l'iscrizione alla lista di attesa speciale.

#### **Art. 26 - Minore non inserito nel nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa**

Il Minore - non iscritto nel nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa - può essere ammesso alla categoria dei Minori su richiesta solo del genitore divorziato o separato che risulta Socio.

Elementi essenziali per l'ammissione del figlio minore non iscritto nel nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa sono:

**a)** documentazione attestante lo stato di genitore divorziato o separato, da cui si rileva il rapporto di parentela del Socio con il proprio figlio;

**b)** assenso da parte di chi ha in affido il Minore.

Il Minore di Socio divorziato o separato è ammesso ad usufruire degli impianti e dei servizi societari con le stesse modalità che disciplinano la categoria dei Minori inseriti in un nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa.

#### **Art. 27 - Socio assente**

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata dell'interessato, può dichiarare Socio assente il Socio avente un'anzianità di appartenenza alla Cooperativa superiore a due anni che, con idonea documentazione, dimostri di doversi allontanare dalla provincia di Cremona per oltre 100 Km e per un periodo continuativo non inferiore ad un anno solare.

La qualifica di Socio assente non è prevista per situazioni di difficoltà economiche e non è riconosciuta per periodi di tempo inferiori ad un anno o per frazioni di anno.

Se la richiesta viene accolta il Socio assente è tenuto al pagamento, con decorrenza dall'anno successivo alla data di accoglimento della richiesta, del corrispettivo annuale di gestione comprensivo di IVA ed eventuale contributo deliberato per copertura di perdite d'esercizio, in misura pari al 50% dell'analogo corrispettivo posto a carico dei soci appartenenti alle categorie dei Soci ordinari, Aggregati di I° grado e Aggregati di II° grado.

Il Socio assente è comunque tenuto a mantenere le quote di capitale sociale già sottoscritte in base alla categoria di appartenenza, nonché ad effettuare gli eventuali passaggi di categoria.

È fatto obbligo al Socio assente riconsegnare il proprio documento di riconoscimento valido per l'accesso al Centro Sportivo.

Qualora il Socio assente fosse ammesso, su sua richiesta scritta, a rientrare nella originaria categoria di appartenenza prima della fine dall'anno sarà tenuto al pagamento del corrispettivo annuo di gestione in misura intera.

Il Socio assente non può essere invitato da altro Socio all'interno del Centro Sportivo.

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato, può comunque concedere al Socio assente di usufruire dei servizi e degli impianti societari per un periodo non superiore a cinque giorni all'anno.

Eventuali accessi al Centro sportivo a qualsiasi titolo, se non preventivamente autorizzati, comportano la decadenza dalla qualifica di Socio assente e la conseguente reintegrazione nella originaria categoria di appartenenza con l'obbligo al pagamento del corrispettivo annuo di gestione dell'anno in corso in misura intera.

Al momento della reintegrazione nella categoria di appartenenza, il Socio assente è tenuto al pagamento o alla integrazione dei contributi straordinari eventualmente stabiliti dall'Assemblea nel periodo della sua assenza.

Il Socio assente ha diritto di voto in assemblea.

#### **Art. 28 - Minore assente**

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata di chi ne esercita la patria potestà, può dichiarare Minore assente il figlio del Socio cooperatore che abbia già compiuto i 12 anni di età e che, con idonea documentazione, dimostri di doversi allontanare dalla provincia di Cremona per oltre 100 Km e per un periodo continuativo non inferiore ad un anno solare.

La qualifica di Minore assente non è riconosciuta per periodi di tempo inferiori ad un anno o per frazioni di anno.

Se la richiesta viene accolta il Minore assente è tenuto al pagamento, con decorrenza dall'anno successivo alla data di accoglimento della richiesta, del contributo per utilizzo impianti a carico dei minori in misura ridotta al 50%.

È fatto obbligo al Minore assente riconsegnare il proprio documento di riconoscimento valido per l'accesso al Centro sportivo.

Qualora il Minore assente fosse ammesso, su richiesta scritta di chi ne esercita la patria potestà a rientrare nella originaria categoria di appartenenza prima della fine dell'anno sarà tenuto al pagamento del contributo utilizzo impianti in misura intera.

Il Minore assente non può essere invitato da altro Socio all'interno del Centro sportivo.

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato, può comunque concedere al Minore assente di usufruire dei servizi e degli impianti societari per un periodo non superiore a cinque giorni all'anno.

Eventuali accessi al Centro sportivo a qualsiasi titolo, se non preventivamente autorizzati, comportano la decadenza dalla qualifica di Minore assente e la conseguente reintegrazione nella originaria categoria di appartenenza con l'obbligo al pagamento del contributo utilizzo impianti per l'anno in corso in misura intera.

Il Minore assente che chiede, entro il medesimo anno del raggiungimento della maggiore età, l'iscrizione alla lista di attesa speciale è ammesso alla Cooperativa con le stesse modalità che disciplinano la categoria dei Minori non assenti.

#### **Art. 29 - Limitazione accesso alla Cooperativa**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, l'accesso al Centro sportivo ovvero l'uso dei servizi e degli impianti societari è consentito al Soggetto interno non inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.

### **CAPO III**

#### **Procedura di ammissione**

##### **Art. 30 - Lista di attesa ordinaria**

Il Maggiorene - non appartenente al nucleo familiare di un Socio - che intende essere ammesso alla Cooperativa in qualità di socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed iscriversi alla lista di attesa ordinaria.

L'iscrizione alla lista di attesa ordinaria è effettuata in ordine cronologico in base alla data certa di presentazione della domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

##### **Art. 31 - Lista di attesa speciale**

Il Maggiorene - appartenente al nucleo familiare di un Socio - che intende essere ammesso alla Cooperativa in qualità di Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed iscriversi alla lista di attesa speciale.

L'iscrizione alla lista di attesa speciale è effettuata in ordine cronologico in base alla data certa di presentazione della domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

##### **Art. 32 - Iscrizione lista di attesa ordinaria**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali, su richiesta dell'interessato, può essere iscritto alla lista di attesa ordinaria Chiunque abbia compiuto il 18° anno e che si impegna a:

- a) comunicare con esattezza il cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail, effettiva attività svolta o condizione professionale;
- b) comunicare tempestivamente eventuali modifiche del proprio stato di residenza anagrafica;
- c) versare, a titolo di deposito infruttifero, un importo equivalente al valore nominale di una o più azioni del capitale sociale da sottoscrivere;
- d) versare, a titolo di rimborso spese di gestione della lista di attesa, un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

##### **Art. 33 - Iscrizione lista di attesa speciale**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali, su richiesta degli interessati, può essere iscritto alla lista di attesa speciale l'appartenente al nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa che abbia compiuto il 18° anno e che si impegna a:

- a) comunicare con esattezza il cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail, effettiva attività svolta o condizione professionale;
- b) comunicare tempestivamente eventuali modifiche del proprio stato di residenza anagrafica;
- c) presentare il certificato di Stato di famiglia o autocertificazione, con cui si dimostra di essere familiare di Socio;
- d) versare, a titolo di deposito infruttifero, un importo equivalente al valore nominale di una o più azioni del capitale sociale da sottoscrivere;
- e) versare, a titolo di rimborso spese di gestione della lista di attesa speciale, un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

##### **Art. 34 - Rinuncia iscrizione lista di attesa**

Chiunque intende rinunciare a rimanere iscritto alla lista di attesa ordinaria od alla lista di attesa speciale deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione prima che gli venga comunicata l'ammissione come Socio alla Cooperativa.

La dichiarazione di rinuncia a rimanere iscritto alla lista di attesa ordinaria od alla lista di attesa speciale ha effetto immediato e comporta la restituzione della somma versata a titolo di deposito infruttifero.

##### **Art. 35 - Ammissione nuovo Socio**

Il numero massimo delle ammissioni al libro Soci della Cooperativa - sia dalla lista di attesa ordinaria sia dalla lista di attesa speciale - è stabilito per ogni esercizio dall'Assemblea dei Soci.

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è comunicata all'interessato, a cui è fatto obbligo:

- a) presentare il certificato di Stato di famiglia, rilasciato dall'Ufficio anagrafe del Comune di residenza in epoca non antecedente a mesi uno, ovvero presentare l'autocertificazione dello stato di famiglia
- b) sottoscrivere il numero di azioni di capitale sociale previsto per la categoria di Soci di appartenenza;
- c) versare l'importo complessivo del capitale sociale sottoscritto, decurtato dal deposito infruttifero già corrisposto all'atto dell'iscrizione alla lista di attesa;
- d) versare l'importo previsto per la tassa di ammissione;
- e) adempiere alle previste procedure di accredito presso la Direzione.

### **CAPO IV**

## **Capitale sociale e tassa di ammissione**

### **Art. 36 - Capitale sociale**

In base alla categoria di appartenenza, ogni Socio cooperatore sottoscrive un numero variabile di azioni di capitale sociale, che è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni di capitale sociale sono nominative e non possono essere trasferite a Terzi.

Il capitale sociale sottoscritto, fatta eccezione del deposito infruttifero già corrisposto anticipatamente, è versato in unica soluzione all'atto dell'ammissione del Socio alla Cooperativa.

Il Socio che intende chiedere il pagamento dilazionato del capitale sociale sottoscritto deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato, può concedere il pagamento rateizzato per un importo massimo non superiore al 50% dell'importo del capitale sociale sottoscritto e con le seguenti modalità:

a) per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi;

b) interessi sull'importo dilazionato calcolati in base al tasso legale vigente tempo per tempo, maggiorato di tre punti, da pagarsi unitamente all'ultima rata dovuta;

c) rimborso di eventuali spese postali.

Il Socio che rifiuti o ritardi il pagamento, nei modi e nei termini stabiliti, perde il diritto concesso.

Ogni Socio è tenuto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto presso la Sede amministrativa della Cooperativa ed indipendentemente dall'eventuale mancato utilizzo, per qualsiasi motivo, degli impianti e dei servizi societari.

### **Art. 37 - Tassa di ammissione**

In base alla categoria di appartenenza, ogni nuovo Socio cooperatore è tenuto anche al pagamento - nei modi e nei tempi previsti - della tassa di ammissione deliberata dall'Assemblea dei soci.

La tassa di ammissione non è divisibile ed è versata in unica soluzione all'atto della sottoscrizione del capitale sociale presso la Sede amministrativa della Cooperativa.

La tassa di ammissione non è dovuta in caso di passaggio di categoria di chi ha già acquisito la qualifica di Socio cooperatore.

### **Art. 38 - Tassa di ammissione ridotta**

Il Minore - inserito nel nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa e regolarmente autorizzato ad usufruire degli impianti e dei servizi societari - che chiede, entro il medesimo anno del raggiungimento della maggiore età, l'iscrizione alla lista di attesa speciale per essere ammesso come Socio ha diritto alla riduzione del 50% della tassa di ammissione prevista per la relativa categoria.

La tassa di ammissione ridotta non è divisibile ed è versata in unica soluzione all'atto della sottoscrizione del capitale sociale presso la Sede amministrativa della Cooperativa.

## **CAPO V**

### **Corrispettivo annuo di gestione**

#### **Art. 39 - Corrispettivo annuo di gestione**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali, il contributo annuo di gestione stabilito per ogni categoria è versato secondo il seguente calendario:

a) Minori - con decorrenza dall'anno in cui si verifica il compimento del 12° anno di età - 31 marzo;

b) Soci persone svantaggiate - scadenza in base alla categoria di appartenenza;

c) Soci assenti - scadenza in base alla categoria di appartenenza;

d) Soci ordinari - 15 maggio;

e) Soci aggregati di I° grado - 15 luglio;

f) Soci aggregati di II° grado - 15 ottobre.

Il corrispettivo annuo di gestione deve essere versato entro le date stabilite, indipendentemente dall'eventuale mancato utilizzo, per qualsiasi causa e motivo, degli impianti e dei servizi societari.

Il versamento del corrispettivo annuo di gestione deve essere effettuato con le modalità di volta in volta comunicate dalla Cooperativa.

Su richiesta dell'interessato, nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti due o più Soci aggregati di II° grado, è possibile differire il versamento della quota annuale di gestione, anticipandone una nel mese di giugno (nel caso di due Soci aggregati di II° grado) e posticipando la terza nel mese di dicembre (nel caso di tre Soci aggregati di II° grado). La richiesta di spostamento della data di versamento deve essere effettuata entro il mese di gennaio.

Per eventuali altri casi particolari la decisione della modifica della data di versamento spetta al Consiglio di Amministrazione.

## **CAPO VI**

### **Passaggio di Categoria**

#### **Art. 40 - Obbligo comunicazione di modifica nucleo familiare**

È fatto obbligo al Socio cooperatore comunicare qualsiasi modifica dello Stato anagrafico del proprio nucleo familiare entro e non oltre tre mesi dalla data dell'avvenuta variazione.

#### **Art. 41 - Obbligo richiesta passaggio di categoria**

È fatto obbligo al Socio cooperatore - entro e non oltre tre mesi dalla data della variazione del proprio nucleo familiare - chiedere il passaggio all'eventuale nuova Categoria di appartenenza.

In relazione al diverso numero di azioni di capitale da sottoscrivere per il passaggio alla nuova Categoria, all'interessato spetta il rimborso ovvero il pagamento della differenza fra il valore complessivo delle azioni a suo tempo sottoscritte e quello previsto per le nuove sottoscrizioni in base all'eventuale nuova categoria di appartenenza.

Qualora spetti il rimborso di parte delle azioni originariamente sottoscritte, questo sarà effettuato in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale ed in base al bilancio dell'ultimo esercizio chiuso prima della richiesta di passaggio di categoria.

#### **Art. 42 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra due appartenenti alla categoria di Soci ordinari**

In occasione della costituzione di un nuovo nucleo familiare tra due Soci ordinari uno dei due può chiedere il passaggio alla categoria dei Soci aggregati di I° grado.

#### **Art. 43 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra un appartenente alla categoria di Soci ordinari ed un non Socio**

In occasione della costituzione di un nuovo nucleo familiare tra un Socio ordinario ed un non Socio, se quest'ultimo intende essere ammesso alla Cooperativa deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed iscriversi alla lista di attesa speciale.

#### **Art. 44 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra due appartenenti alle categorie di Soci aggregati**

In occasione della costituzione di un nuovo nucleo familiare tra due Soci aggregati almeno uno dei due deve chiedere il passaggio alla categoria di Soci ordinari.

Nel nuovo nucleo familiare, comunque, devono essere presenti:

- a) almeno un Socio ordinario;
- b) almeno un Socio aggregato di I° grado.

#### **Art. 45 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra un appartenente alla categoria di Soci ordinari ed un appartenente alla categoria di Soci aggregati**

In occasione della costituzione di un nuovo nucleo familiare tra un Socio ordinario ed un Socio aggregato di I° o di II° grado nel nuovo nucleo familiare devono comunque essere presenti:

- a) almeno un Socio ordinario;
- b) almeno un Socio aggregato di I° grado.

#### **Art. 46 - Pagamento dilazionato delle quote integrative per il passaggio alla nuova categoria**

Il Socio che intende chiedere il pagamento dilazionato delle quote integrative di capitale sociale sottoscritte per il passaggio alla nuova categoria, deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato, può concedere il pagamento rateizzato con le seguenti modalità:

- a) per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi;
- b) rimborso di interessi sull'importo dilazionato calcolati in base al tasso legale vigente tempo per tempo, maggiorato di tre punti, da pagarsi unitamente all'ultima rata dovuta nel caso in cui si superino i 12 mesi; il pagamento dilazionato delle quote integrative è suddiviso in quote fisse mensili;
- c) rimborso di eventuali spese postali

Il Socio che rifiuti o ritardi il pagamento, nei modi e nei termini stabiliti, perde il diritto concesso e viene considerato inadempiente.

Ogni Socio è tenuto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto presso la Sede amministrativa della Cooperativa ed indipendentemente dall'eventuale mancato utilizzo, per qualsiasi motivo, degli impianti e dei servizi societari.

### **CAPO VII**

#### **Cause di perdita della qualifica di Socio**

##### **Art. 47 - Recesso del Socio**

Il Socio che, trascorsi almeno due anni dalla data di ammissione alla Cooperativa, intende recedere deve inviare - a mezzo posta con raccomandata A.R. - comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione di recesso dà diritto all'interessato solo al rimborso, nei modi e nei tempi prescritti dallo Statuto, delle azioni di capitale sottoscritte.

In caso di recesso del Socio ordinario l'eventuale Socio aggregato di I° grado facente parte del medesimo nucleo familiare deve chiedere, entro tre mesi dalla data di comunicazione del recesso, il passaggio alla categoria di Socio ordinario e sottoscrivere altre azioni fino a raggiungere il numero di azioni previsto per le nuove iscrizioni dei Soci ordinari; può inoltre chiedere che il versamento delle azioni sottoscritte sia rinviato fino alla data del rimborso di quanto spettante al Socio ordinario receduto facente parte del proprio nucleo familiare.

Nello stesso termine di tre mesi l'eventuale Socio aggregato di II° grado facente parte del medesimo nucleo familiare deve a sua volta chiedere il passaggio alla categoria di Socio aggregato di I° grado e sottoscrivere altre azioni fino a raggiungere il numero di azioni previsto per le nuove iscrizioni dei Soci aggregati di I° grado.

In caso di recesso del Socio aggregato di I° grado l'eventuale Socio aggregato di II° grado facente parte del medesimo nucleo familiare deve chiedere, entro tre mesi dalla data di comunicazione del recesso, il passaggio alla categoria di Socio aggregato di I° grado e sottoscrivere altre azioni fino a raggiungere il numero di azioni previsto per le nuove iscrizioni dei Soci aggregati di I° grado; può inoltre chiedere che il versamento delle azioni sottoscritte sia rinviato fino alla data del rimborso di quanto spettante al Socio aggregato di I° grado receduto facente parte del proprio nucleo familiare.

##### **Art. 48 - Esclusione del Socio**

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dà diritto all'interessato solo al rimborso, nei modi e nei tempi prescritti dallo Statuto, delle azioni di capitale sottoscritte.

Nel caso in cui nel nucleo familiare del socio escluso vi siano altri componenti iscritti alla Cooperativa in qualità di Soci aggregati, questi hanno l'obbligo di sottoscrivere e versare altre azioni nei termini e con le modalità stabilite dal vigente regolamento nell'ipotesi del recesso.

##### **Art. 49 - Morte del Socio**

Gli eredi del socio deceduto hanno diritto ad ottenere, nei modi e nei tempi prescritti dallo Statuto, il rimborso delle azioni di capitale sottoscritte dal Socio deceduto.

In caso di morte del Socio ordinario l'eventuale Socio aggregato di I° grado (o uno degli eventuali Soci aggregati di II° grado) può chiedere, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, entro sei mesi dalla data del decesso, di subentrare al Socio ordinario deceduto e di ottenere il rimborso delle azioni versate in qualità di Socio aggregato, senza integrare l'eventuale differenza tra il numero di azioni sottoscritte dal socio deceduto e quello previsto per le nuove iscrizioni. Se non esistono Soci aggregati nel nucleo familiare del socio deceduto, può chiedere di subentrare e quindi di diventare Socio ordinario uno degli eredi, senza integrare l'eventuale differenza tra il numero di azioni sottoscritte dal socio deceduto e quello previsto per le nuove iscrizioni.

In caso di morte del Socio aggregato di I° grado l'eventuale Socio aggregato di II° grado può chiedere, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, entro sei mesi dalla data del decesso, di subentrare al Socio aggregato di I° grado deceduto e di ottenere il rimborso delle azioni versate in qualità di Socio aggregato di II° grado, senza integrare l'eventuale differenza tra il numero di azioni sottoscritte dal socio deceduto e quello previsto per le nuove iscrizioni.

Se non esistono Soci aggregati nel nucleo familiare del socio deceduto, può chiedere di subentrare e quindi di diventare Socio aggregato di II° grado uno degli eredi, senza integrare l'eventuale differenza tra il numero di azioni sottoscritte dal socio deceduto e quello previsto per le nuove iscrizioni.

In tutti i casi di subentro di eredi al socio deceduto (Ordinario od Aggregato) non è dovuta dal subentrante alcuna tassa di ammissione.

## **CAPITOLO II**



## **Criteri generali e modalità di ammissione del Soggetto esterno**

### **CAPO I**

#### **Categorie Soggetti esterni**

##### **Art. 50 - Soggetto esterno**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali, è considerato Soggetto esterno alla Cooperativa l'appartenente alle seguenti categorie:

- a) Ospiti;
- b) Accompagnatori (Baby-sitter e Badante);
- c) Atleti;
- d) Gruppi Sportivi Organizzati, intesi quali complessi di persone rappresentate e/o dirette da un responsabile designato, la cui attività si concreta in manifestazioni sportive generalmente disciplinate dalle norme C.O.N.I.;
- e) Associazioni Sportive, intesi quali complessi organici rigidamente disciplinati dalle norme sportive e dalle altre che regolano le associazioni di persone, aventi un proprio Statuto ed apposito Regolamento;
- f) Gruppi ed Associazioni che non esplicano precipua e peculiare attività nell'ambito dello sport in quanto meglio riconducibili al campo socio/culturale od altro;
- g) Privati residenti per lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo o sociale.

L'uso degli impianti societari è sempre e comunque subordinato alle primarie esigenze dei Soci cooperatori.

##### **Art. 51 - Ospite**

Il Socio che intende invitare un Ospite, indipendentemente dall'età, deve chiedere autorizzazione preventiva alla Direzione.

All'Ospite può essere consentito l'uso giornaliero di tutti i servizi ed impianti societari ovvero l'uso di un solo impianto societario e per un orario definito.

All'interno della Cooperativa, l'Ospite deve essere sempre accompagnato dal Socio invitante, il quale ne è responsabile per il comportamento, per le azioni e per eventuali pagamenti dei servizi richiesti.

##### **Art. 52 - Accompagnatore**

Il Socio che, all'interno della Cooperativa, intende far assistere il Minore o il Socio "persona svantaggiata" da una persona maggiorenne non Socia (Baby-sitter o Badante) deve chiedere autorizzazione preventiva alla Direzione.

All'Accompagnatore non è consentito l'uso dei servizi e degli impianti societari, ad eccezione del solo impianto natatorio per assistere la persona in affidamento.

Ogni nucleo familiare può nominare un solo Accompagnatore per volta durante l'anno e l'autorizzazione va richiesta ed ottenuta ogni anno solare.

Non può essere nominato Accompagnatore del Minore il parente di primo grado (genitore).

L'Accompagnatore non può assistere il Minore in affidamento se un componente maggiorenne del nucleo familiare di appartenenza si trova presso la Cooperativa, altrimenti lo Stesso è considerato Ospite e pertanto deve essere richiesto lo specifico permesso.

L'Accompagnatore può assistere il Socio "persona svantaggiata" anche se un componente maggiorenne del nucleo familiare di appartenenza si trova presso la Cooperativa.

Nel caso in cui l'Accompagnatore rimanga nella Società ed utilizzi gli impianti dopo che un componente del nucleo familiare del Minore si trovi all'interno della Società, il permesso verrà immediatamente ritirato e il richiedente del permesso sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari.

##### **Art. 53 - Atleta**

L'Atleta è colui che - praticando attività sportiva agonistica - rappresenta l'immagine e la serietà della Cooperativa, a tempo indeterminato ovvero determinato.

L'Atleta associato è colui che risulta essere Soggetto interno alla Cooperativa; mentre l'Atleta non associato è colui che risulta essere Soggetto esterno alla Cooperativa ed è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ad utilizzare gli impianti limitatamente alla sola disciplina sportiva esercitata.

Al Soggetto esterno autorizzato ad utilizzare gli impianti per praticare attività sportiva amatoriale o terapeutica (es. sala corsi ovvero corsi nuoto, ecc.) sono riconosciuti gli stessi obblighi dell'Atleta.

### **CAPO II**

#### **Obblighi e doveri dell'Atleta**

##### **Art. 54 - Tesseramento Atleta**

L'Atleta, per poter praticare attività sportiva agonistica, è obbligato ad ottemperare agli oneri di tesseramento prescritti dalla Federazione o da Enti di promozione sportiva di appartenenza.

L'Atleta trasferito da altra Società deve presentare alla Cooperativa copia degli atti di tesseramento prescritti dalla Federazione o da Enti di promozione sportiva di appartenenza.

La mancata regolarizzazione di tesseramento alla Federazione od agli Enti di promozione sportiva determina l'immediata sospensione dalle attività.

##### **Art. 55 - Certificazione medica Atleta**

L'Atleta, per poter praticare attività sportiva, è obbligato a consegnare alla Cooperativa la seguente certificazione medica:

- a) per l'attività agonistica - copia del certificato di idoneità agonistica rilasciato dal Servizio Sanitario competente;
- b) per l'attività amatoriale o terapeutica - copia del certificato di buona salute rilasciato dal medico curante.

L'Atleta trasferito da altra Società deve presentare alla Cooperativa copia del certificato medico di idoneità.

La mancata presentazione della certificazione medica determina l'immediata sospensione dalle attività.

##### **Art. 56 - Contributo attività sportiva Atleta**

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire importo, modalità e tempi per il versamento di un contributo, quale rimborso delle spese sostenute, a Chiunque pratica attività sportiva agonistica ovvero amatoriale o terapeutica.

##### **Art. 57 - Materiale a disposizione Atleta**

La Cooperativa, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio, può fornire l'Atleta di specifico materiale, recante i segni distintivi sociali, per lo svolgimento dell'attività sportiva esercitata.

L'Atleta che ha in uso il materiale assegnato dalla Cooperativa è tenuto a mantenerlo in ordine ed utilizzarlo diligentemente - tenendo presente che gli verrà sostituito solo in caso di usura dovuta al tempo - assumendosi la responsabilità per eventuali danni non imputabili al naturale deterioramento, nonché il conseguente addebito del valore.

All'Atleta che ha in uso la divisa sociale è fatto obbligo presentarsi con la stessa in ordine sia sul campo di gara sia nelle varie fasi della manifestazione, premiazioni comprese.

L'abbigliamento sportivo, i materiali e le altre eventuali attrezzature forniti all'Atleta, restano di proprietà della Cooperativa, che si riserva il diritto di richiederne la restituzione allorché lo ritenga opportuno ed in ogni caso all'atto dell'interruzione del vincolo di tesseramento.

#### **Art. 58 - Comportamento Atleta**

Chiunque, rappresentando l'immagine e la serietà societaria, è tenuto a mantenere un atteggiamento responsabile e dignitoso, non lesivo della dignità della Cooperativa.

L'Atleta ammesso a rappresentare la Cooperativa è tenuto ad uniformarsi a quanto disciplinato dallo Statuto, dai Regolamenti sociali e dalle disposizioni particolari deliberate dagli Organi sociali comunque notificate all'Albo sociale.

L'Atleta è tenuto a prestare la propria attività personale - spontanea e gratuita - secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi della Cooperativa. Pertanto, collabora all'allestimento ed alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature che sono messi a disposizione per l'esercizio della disciplina sportiva esercitata; nonché, contribuisce nell'ambito delle proprie capacità all'organizzazione delle gare.

Il mantenimento di un rapporto corretto e non lesivo sia verso la Cooperativa sia verso l'esterno è condizione essenziale per il mantenimento dei requisiti di Atleta.

#### **Art. 59 - Regolarità di frequenza e partecipazione alle manifestazioni**

La regolare frequenza agli allenamenti dell'Atleta è condizione essenziale per garantire il perseguimento degli obiettivi tecnici di settore. Pertanto, l'irregolarità non motivata manifesta disinteresse verso gli obiettivi sociali e vanifica gli interventi anche economici che la Cooperativa ha inteso sostenere.

L'Atleta deve comunicare, con ragionevole anticipo, la mancata presenza ad eventuali programmi di allenamento.

L'iscrizione alle manifestazioni sportive può comportare la previsione di impegni economici, pertanto, la mancata partecipazione non motivata comporta il recupero dall'Atleta di tutte le spese sostenute e l'onere di sanzioni accessorie.

L'Atleta ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Cooperativa le manifestazioni sportive a cui intende partecipare, nonché il risultato conseguito.

#### **Art. 60 - Trasferimento Atleta**

Considerato che il vincolo sportivo consiste in un legame indissolubile ed a tempo indeterminato fra l'Atleta e la Società di appartenenza con facoltà di scioglimento concessa solo a quest'ultima, salva rinuncia al tesseramento da parte dell'interessato, qualsiasi trasferimento - a tempo indeterminato ovvero determinato (prestito) - di un Atleta ad altra Società è possibile solo previo nulla osta rilasciato dalla Cooperativa.

L'Atleta che intende presentare richiesta di svincolo sportivo deve presentare - nei modi e nei tempi stabiliti e per tramite del Comitato tecnico di appartenenza - domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento con nulla osta ad altra Società è possibile solo a condizione che l'Atleta interessato dimostri di aver personalmente indennizzato eventuali oneri sostenuti dalla Cooperativa (es.: anticipazione svincolo sportivo ovvero corrispettivo a Società cedente ovvero quota tesseramento ovvero ticket certificazione medica ovvero premio copertura assicurativa ecc.).

In occasione di qualsiasi trasferimento dell'Atleta non associato, la Cooperativa può richiedere una eventuale quota di indennizzo.

L'Atleta in posizione di prestito rientra alla Cooperativa di appartenenza al termine periodo.

La Società che riceve in prestito l'Atleta della Cooperativa, non è legittimata a concedere il nulla osta per il suo trasferimento ad altra Società.

### **CAPO III**

#### **Concessione in uso temporaneo**

##### **Art. 61 - Destinazione d'uso**

La concessione in uso temporaneo dei servizi, degli impianti societari e delle attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto in cui essi si trovano rimanendo a carico dell'interessato la rifusione immediata di eventuali danni arrecati alla struttura.

È fatto divieto a Chiunque ammesso in virtù della concessione in uso temporaneo, espletare qualsiasi attività che non sia strettamente quella per cui è stata accordata l'autorizzazione.

È fatto divieto a Chiunque ammesso in virtù della concessione in uso temporaneo utilizzare gli impianti della Cooperativa come propria sede sociale ad esclusione di quelle attività organizzate direttamente dalla Cooperativa, per le quali si debba attivare una specifica Società per l'affiliazione alla rispettiva Federazione.

##### **Art. 62 - Richiesta concessione in uso temporaneo**

Chiunque intende usufruire degli impianti della Cooperativa per manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo o sociale deve farne richiesta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) ragione sociale della Società od Ente;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Sodalizio;
- c) sede legale e dati fiscali;
- d) generalità e qualifica del responsabile;
- e) tipo di attività che si intende svolgere;
- f) giorni ed orari per i quali si richiede l'utilizzo degli impianti;

Le istanze di concessione d'uso temporaneo dovranno essere corredate da:

- a) copia certificato di affiliazione alla Federazione o ad Enti di Promozione, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso temporaneo dell'impianto relativo all'anno in corso;
- b) elenco nominativo dei fruitori, degli accompagnatori e degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti.

Qualora i documenti di cui sopra non fossero disponibili all'atto della richiesta, devono essere consegnati prima dell'inizio delle attività.

Ogni ulteriore utilizzo sia per allenamenti, partite o manifestazioni varie non in calendario o non concordate all'inizio dell'anno deve essere richiesto ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

##### **Art. 63 - Modalità di pagamento**

L'utilizzo degli impianti societari comporta il pagamento del tariffario d'uso approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le tariffe sono deliberate, ogni anno, in base al tipo di impianto sportivo e al tipo di utilizzo (allenamenti, tornei, polisportive, gruppi spontanei, ecc).

Il pagamento relativo ad attività svolte occasionalmente deve essere versato preventivamente ad ogni uso dell'impianto societario; mentre il pagamento relativo ad attività svolte non occasionalmente deve essere effettuato mensilmente.

Il mancato pagamento - nei modi e nei termini stabiliti - comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso temporaneo dell'impianto e la riscossione forzata del debito esistente.

#### **Art. 64 - Rinunzia concessione in uso temporaneo**

Chiunque intende rinunciare all'uso temporaneo concesso deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed avrà decorrenza ai fini del pagamento del corrispettivo dal 1° del mese successivo.

Non sono ammesse rinunce temporanee degli impianti avuti in assegnazione e l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque l'addebito del turno.

#### **Art. 65 - Risoluzione concessione in uso temporaneo**

Il rapporto di concessione in uso temporaneo si risolve di diritto, ancora prima della scadenza del termine previsto, nei casi in cui si verifichi:

- a) morosità nel pagamento del canone di concessione;
- b) indisponibilità degli impianti o degli accessori per causa di forza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica dell'impianto.

#### **Art. 66 - Consapevolezza**

Al momento della concessione in uso dell'impianto, il richiedente dichiara esplicitamente di essere a conoscenza di quanto disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti sociali.

Il richiedente, sottoscrivendo l'atto di impegno predisposto, è obbligato ad osservare e far osservare ai propri iscritti e collaboratori le norme dello Statuto, e dei Regolamenti sociali, nonché le deliberazioni degli Organi sociali comunque notificate all'Albo sociale, il cui mancato rispetto è da considerare motivo di risoluzione.

### **CAPITOLO III**

#### **Titolo di accesso**

##### **CAPO I**

##### **Autorizzazione**

#### **Art. 67 - Tipologie autorizzazioni**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali, è consentito l'accesso agli impianti societari al Soggetto esterno mediante le seguenti autorizzazioni:

- a) permesso giornaliero;
- b) permesso temporaneo;
- c) permesso speciale;
- d) permesso Accompagnatore;
- e) visita occasionale;
- f) autorizzazione Atletica;
- g) concessione in uso temporaneo.

Al Socio non inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa è riconosciuto il diritto di chiedere ogni tipo di autorizzazione.

#### **Art. 68 - Permesso giornaliero**

Il permesso giornaliero autorizza l'Ospite ad utilizzare tutti i servizi e gli impianti societari e può essere rilasciato dalla Direzione.

Il permesso giornaliero può essere richiesto dal:

- a) Socio ordinario;
- b) Socio aggregato di I° e II° grado;
- c) Socio "persona svantaggiata";

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali ad ogni Socio è riconosciuto il diritto di chiedere massimo cinque permessi giornalieri nell'arco dell'anno solare.

La richiesta di permesso giornaliero per una stessa persona non può assumere carattere di continuità.

Nei giorni festivi e prefestivi, di norma, può essere rilasciato il permesso giornaliero solo per l'Ospite residente oltre 50 Km da Cremona

#### **Art. 69 - Permesso temporaneo**

Il permesso temporaneo autorizza l'Ospite ad utilizzare - per un orario definito - un solo impianto societario e può essere rilasciato dalla Direzione.

Il permesso temporaneo può essere richiesto dal:

- a) Socio ordinario;
- b) Socio aggregato di I° e II° grado;
- c) Socio "persona svantaggiata".

Il permesso temporaneo può essere concesso alla stessa persona solo una volta alla settimana, indipendentemente dall'impianto utilizzato.

#### **Art. 70 - Permesso speciale**

Il permesso speciale autorizza l'Ospite ad utilizzare - per un periodo di tempo definito - tutti i servizi e gli impianti societari e può essere rilasciato dal Consiglio di Amministrazione.

Il permesso speciale può essere richiesto dal:

- a) Socio ordinario;
- b) Socio aggregato di I° e II° grado;
- c) Socio "persona svantaggiata".

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali ad ogni Socio è riconosciuto il diritto di chiedere un solo permesso speciale nell'arco dell'anno solare.

È facoltà del Consiglio d'Amministrazione, su richiesta dell'interessato, rilasciare un permesso speciale agli iscritti alla lista d'attesa, nella misura massima del 30% dei Soci recessi nell'anno precedente per il periodo decorrente dal 1° gennaio alla data dell'Assemblea ordinaria dei Soci che determinerà il numero dei nuovi Soci da ammettere. Per ottenere il permesso speciale l'aspirante Socio dovrà versare una quota stabilita dal Consiglio d'Amministrazione quale corrispettivo del diritto d'accesso ed utilizzo delle strutture. Il permesso speciale verrà revocato qualora l'Assemblea determini di non ammettere nuovi Soci ed in tal caso l'aspirante Socio rimane in lista d'attesa. L'importo versato quale corrispettivo del diritto d'accesso ed utilizzo delle strutture, anche nel caso in cui sia l'interessato a rinunciare all'ammissione alla Cooperativa, non sarà restituito avendo l'aspirante Socio avuto la possibilità di frequentare il Centro ed usufruire delle strutture.

#### **Art. 71 - Permesso Accompagnatore**

Il permesso per Accompagnatore autorizza la persona maggiorenne non Socia (Baby-sitter o Badante) ad accedere - con modalità e tempi definiti - alla Cooperativa e può essere rilasciato dalla Direzione.

Il permesso per Accompagnatore può essere richiesto dal:

- a) Socio ordinario;
- b) Socio aggregato di I° e II° grado;
- c) Socio "persona svantaggiata";

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dagli Organi sociali ad ogni nucleo familiare è riconosciuto il diritto di chiedere un solo permesso Accompagnatore nell'arco dell'anno solare.

#### **Art. 72 - Visita occasionale**

La visita occasionale - quale invito al servizio bar ristorante ovvero alle serate danzate ovvero a feste e spettacoli di qualsiasi specie ovvero a far visionare gli impianti societari - è anch'essa soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Direzione.

Nel caso di manifestazioni con rilevante numero di Ospiti, il Socio invitante deve consegnare alla Direzione apposita lista con i nominativi degli Invitati.

È fatto divieto agli invitati utilizzare gli impianti societari.

#### **Art. 73 - Tariffa permessi**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità ed il contributo per ogni tipo di autorizzazione.

Chiunque intende chiedere una tipologia di permesso deve effettuare - nei modi e nei tempi stabiliti - il pagamento della quota prevista all'atto della prenotazione ovvero prima dell'inizio dell'uso degli impianti societari da parte dell'Ospite fruitore.

La quota versata per qualsiasi tipo di permesso non è risarcibile.

Il diritto ad usufruire dell'eventuale permesso non goduto decade alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 74 - Limite concessione permessi**

Allo scopo di contenere il numero delle persone giornalmente invitate, qualsiasi richiesta di permesso deve essere presentata alla Direzione, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il tetto massimo per ogni tipologia di permesso da rilasciare quotidianamente nei giorni feriali e festivi.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione escludere ovvero limitare eventuali inviti.

#### **Art. 75 - Perdita diritto di richiesta autorizzazioni**

Il Socio assente, il Minore assente e Chiunque risulti inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa perdono il diritto a chiedere ogni tipo di autorizzazione.

## **CAPO II**

### **Documento di riconoscimento**

#### **Art. 76 - Badge riconoscimento Socio**

L'accesso alla Cooperativa è consentito al Socio in possesso di badge di riconoscimento rilasciato dalla Direzione.

Il badge di riconoscimento Socio, su cui devono essere ben visibili le generalità e la foto del titolare, è un documento - numerato, con codice magnetico, strettamente personale e non cedibile - che deve essere esibito ad ogni richiesta.

#### **Art. 77 - Badge riconoscimento Minore**

L'accesso alla Cooperativa, su richiesta di chi ne esercita la patria potestà, è consentito al Minore che abbia già compiuto i 12 anni di età in possesso di badge di riconoscimento rilasciato dalla Direzione.

Il badge di riconoscimento Minore, su cui devono essere ben visibili le generalità e la foto del titolare, è un documento - numerato, con codice magnetico, strettamente personale e non cedibile - che deve essere esibito ad ogni richiesta.

#### **Art. 78 - Badge riconoscimento Provvisorio**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, l'accesso alla Cooperativa è consentito al Soggetto autorizzato in possesso di badge di riconoscimento rilasciato dalla Direzione.

Il badge di riconoscimento Provvisorio è un documento - numerato, con codice magnetico, strettamente personale e non cedibile - che deve essere esibito ad ogni richiesta insieme ad un valido documento d'identità.

#### **Art. 79 - Badge riconoscimento per Accompagnatore**

L'accesso alla Cooperativa è consentito all'Accompagnatore (Baby-sitter e Badante) in possesso di badge di riconoscimento rilasciato dalla Direzione.

Il badge di riconoscimento per Accompagnatore è un documento - numerato, con codice magnetico, strettamente personale e non cedibile - che deve essere esibito ad ogni richiesta insieme ad un valido documento d'identità.

#### **Art. 80 - Badge riconoscimento Atleta**

L'accesso alla Cooperativa è consentito all'Atleta in possesso di badge di riconoscimento rilasciato dalla Direzione.

Il badge di riconoscimento per Atleta è un documento - numerato, con codice magnetico, strettamente personale e non cedibile - che deve essere esibito ad ogni richiesta insieme ad un valido documento d'identità.

#### **Art. 81 - Badge riconoscimento per Servizio**

L'accesso alla Cooperativa è consentito al personale di servizio in possesso di badge di riconoscimento rilasciato dalla Direzione.

Il badge di riconoscimento per Servizio è un documento - numerato, con codice magnetico, strettamente personale e non cedibile - che deve essere esibito ad ogni richiesta insieme ad un valido documento d'identità.

#### **Art. 82 - Tessera riconoscimento Minore**

L'accesso alla Cooperativa è consentito al Minore che non abbia compiuto i 12 anni di età in possesso di Tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione.

La Tessera di riconoscimento Minore, su cui devono essere ben visibili le generalità e la foto del titolare, è un documento - numerato, strettamente personale e non cedibile - che deve essere esibito ad ogni richiesta.

#### **Art. 83 - Smarrimento o deterioramento Badge di riconoscimento**

Ogni badge di riconoscimento ha un codice di identificazione che ne individua il Soggetto possessore, pertanto, in caso di smarrimento o deterioramento è fatto obbligo effettuare immediata comunicazione in Direzione per consentirne la disattivazione.

### **TITOLO III**

## **Regolamento uso Servizi ed Impianti societari**

### **CAPITOLO I**

#### **Criteri generali e modalità per l'uso e la gestione dei servizi e degli impianti societari**

##### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

###### **Art. 84 - Oggetto**

Il Regolamento per l'uso dei servizi e degli impianti societari disciplina i criteri generali e le modalità d'uso e di gestione di tutti gli impianti della Cooperativa che sono parte integrante del Patrimonio sociale.

###### **Art. 85 - Patrimonio sociale**

Il Patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dagli impianti ricreativi e sportivi e da tutti i beni mobili ed immobili;
- b) dai trofei e dai premi, di qualsiasi specie e natura;
- c) da eventuali donazioni, lasciti o successioni.

###### **Art. 86 - Destinazione d'uso impianti ed attrezzature**

Il complesso degli impianti è destinato all'uso sociale per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche.

L'uso degli impianti societari - sportivi e ricreativi - è prioritariamente rivolto a soddisfare gli interessi generali del Socio.

Il corretto utilizzo dei locali, degli impianti societari, delle attrezzature e degli accessori si intende effettuato nello stato di fatto di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano.

È fatto obbligo ai fruitori degli impianti societari usare le attrezzature ed i servizi con estrema diligenza, rispettando l'igiene e la pulizia di tutti gli ambienti con il massimo senso di civiltà ed educazione, preservando con cura l'integrità di quanto utilizzato.

È fatto obbligo a Chiunque è ammesso ad accedere alla Cooperativa assumere atteggiamenti e comportamenti tali da creare e mantenere un ambiente sereno e distensivo.

###### **Art. 87 - Calendario delle attività ed orari degli impianti**

Il calendario che disciplina le attività ricreative e sportive della Cooperativa è suddiviso nei seguenti cicli.

**periodo invernale** - da gennaio ad aprile e da settembre a dicembre;

**periodo estivo** - da maggio ad agosto.

L'orario di apertura e di chiusura dei servizi e degli impianti societari sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. E' facoltà del Consiglio d'Amministrazione modificare gli orari di gioco previsti nel presente Testo dei Regolamenti Sociali.

###### **Art. 88 - Diritto accesso agli impianti**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, è riconosciuto il diritto all'accesso agli impianti societari:

- a) al Soggetto interno non inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
- b) al Soggetto esterno autorizzato.

###### **Art. 89 - Perdita del diritto di accesso agli impianti**

La mancanza, a qualsiasi titolo, del previsto Titolo di accesso (documento di riconoscimento ovvero autorizzazione) al momento dell'ingresso comporta la perdita del diritto di accesso agli impianti societari.

Al Soggetto possessore del badge di riconoscimento che intende accedere alla Cooperativa è fatto obbligo - al momento dell'ingresso - effettuare la prevista procedura di accredito presso la Direzione.

La Direzione può consentire l'ingresso alla Cooperativa all'eventuale trasgressore solo se concorrono le seguenti condizioni:

- a) sia certo il riconoscimento della persona;
- b) sia certa la titolarità del diritto all'accesso;
- c) sia giustificata la mancanza del documento di riconoscimento ovvero dell'autorizzazione di accesso.

###### **Art. 90 - Obbligo di sorveglianza del Minore**

All'interno della Cooperativa e durante l'uso di qualsiasi servizio od impianto sportivo e ricreativo, il Minore deve essere sempre accompagnato e vigilato dall'esercente la patria potestà ovvero da Chiunque ne è delegato, il quale ne è responsabile per il comportamento, per le azioni e per il pagamento dei servizi richiesti.

Il comportamento del Minore deve essere sempre e comunque tale da non arrecare disturbo o disagio ai fruitori.

###### **Art. 91 - Norme generali di comportamento**

È fatto divieto a Chiunque turbare il regolare svolgimento delle attività connesse alla fruizione dei servizi offerti dagli impianti mediante disturbo ovvero molestia ai frequentatori e/o al personale addetto al funzionamento delle attività.

È fatto divieto a Chiunque è ammesso ad accedere all'interno della Cooperativa:

- a) introdurre animali di qualsiasi natura e specie;
- b) introdurre veicoli a motore e ciclo veicoli di qualsiasi specie;
- c) introdurre sedie, tavolini, ombrelloni e lettini/sdraio a proprio uso esclusivo;
- d) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni/interni, sulle porte ed infissi e sugli arredi scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere qualsiasi bene mobile ed immobile;
- e) introdurre ed utilizzare petardi e fuochi di artificio di qualsiasi natura e specie;
- f) effettuare qualsiasi tipo di gioco d'azzardo;
- g) giocare a palla fuori dagli spazi destinati.

A conclusione definitiva di qualsiasi attività, inoltre, è fatto obbligo a Chiunque provvedere alla chiusura corretta di porte e di ogni possibile entrata dei locali, in quanto responsabili - anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo - della custodia del bene comune.

#### **Art. 92- Uso corretto dell'abbigliamento**

È fatto obbligo a Chiunque è ammesso a fruire degli impianti societari:

- a) indossare indumenti che non offendano il senso comune del pudore;
- b) indossare abbigliamento ed accessori idonei all'attività ovvero allo sport praticato;
- c) indossare adeguato indumento in qualsiasi ambiente condiviso da persone di sesso diverso;
- d) calzare apposite scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie dell'impianto in uso.

È fatto divieto, inoltre, accedere ai locali della Direzione, del servizio bar ristorante, della sala TV:

- a) sudati ed in disordine;
- b) a piedi scalzi ovvero in costume da bagno e senza maglietta.

#### **Art. 93 - Divieto fumare**

È fatto divieto a Chiunque fumare in qualsiasi ambiente chiuso e sul piano di calpestio dell'impianto natatorio.

#### **Art. 94 - Raccolta differenziata**

È fatto obbligo servirsi degli appositi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti di qualsiasi genere.

#### **Art. 95 - Oggetti smarriti**

Gli oggetti smarriti sono tenuti in deposito per un periodo massimo di 30 giorni presso la Direzione a disposizione dei legittimi proprietari; trascorso tale termine saranno alienati attraverso modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 96 - Quesiti ed osservazioni del Socio**

Eventuali quesiti, domande, reclami, suggerimenti ed osservazioni sono presentati per iscritto alla Direzione, mediante modulo firmato e correlato di generalità del mittente.

Per situazioni di eccezionale importanza ovvero per problematiche non rientranti nella competenza della Direzione è informato, con le stesse modalità, il Consiglio di Amministrazione per le decisioni e la conseguente risposta.

È fatto obbligo a Chiunque ammesso ad accedere alla Cooperativa segnalare tempestivamente alla Direzione il rilevamento di eventuali guasti ovvero disfunzioni degli impianti societari.

#### **Art. 97 - Albo sociale**

L'Albo sociale rappresenta uno dei principali mezzi di comunicazione del Consiglio di Amministrazione ed un utile strumento di partecipazione alla vita sociale della Cooperativa.

All'albo sociale sono affisse le seguenti comunicazioni degli Organi sociali:

- a) obbligo di osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali;
- b) convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) delibere ovvero estratti di delibere di pubblico interesse adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) cognome e nome del nuovo Socio ammesso;
- e) cognome e nome di Chi ha perso la qualifica Socio, con indicata la causa (recesso - esclusione - morte);
- f) cognome e nome di Chi ha effettuato il passaggio di categoria, con indicata la nuova categoria;
- g) cognome e nome del Socio inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, con indicata la motivazione;
- h) cognome e nome di Chi è stato sanzionato dal Consiglio di Amministrazione, con indicate motivazione e tipo di provvedimento inflitto

La comunicazione affissa all'Albo sociale è da considerare valida a tutti gli effetti ed è immediatamente efficace dalla data di esecutività.

#### **Art. 98 - Videosorveglianza**

La Cooperativa, quale soggetto privato, può installare - all'interno degli impianti societari - un sistema stabile di videosorveglianza, che permette la ripresa e la registrazione delle immagini allo scopo di perseguire un legittimo interesse di tutela di persone e di beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, ecc..

Chiunque accede alla Cooperativa è informato con adeguata comunicazione e/o con cartelli di avvertimento che la zona è videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini.

Le immagini registrate sono protette da idonee e preventive misure di sicurezza e la conservazione dei dati non può superare il periodo massimo previsto dalla normativa della privacy.

Le immagini registrate sono cancellate, mediante sovra-registrazione automatica, con modalità tali da renderle non riutilizzabili.

La figura del Direttore è la persona fisica designata quale "responsabile del trattamento dei dati", autorizzata ad utilizzare l'impianto di videosorveglianza e - nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti - a visionare le registrazioni.

È fatto divieto l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### **Art. 99 - Risparmio energetico**

Al fine di evitare sprechi o eccessivi consumi energetici, è fatto divieto a Chiunque:

- a) lasciare accesi i punti luce ovvero impianti di riscaldamento e di condizionamento senza giustificato motivo;
- b) intervenire direttamente sulla regolazione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento.

L'uso dei servizi e degli impianti societari può comportare il pagamento di uno specifico contributo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per il consumo energetico da parte del singolo fruitore.

#### **Art.100 - Diritto prelazione sull'uso degli impianti**

Il Consiglio di Amministrazione può riservare l'uso di uno o più impianti societari per gare, allenamenti, corsi ovvero per qualsiasi altra manifestazione.

#### **Art.101 - Diritto di risoluzione**

La Cooperativa, in caso di sopravvenute esigenze, si riserva il diritto di disdire gli impegni assunti in qualsiasi momento ed a qualsiasi titolo; in tal caso non è obbligata ad indennizzo di sorta, salvo la restituzione di eventuali cauzioni.

#### **Art.102 - Diritti pubblicitari**

È fatto divieto a Chiunque, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, svolgere all'interno della Cooperativa propaganda commerciale e di qualsiasi altra natura e specie mediante affissione nelle bacheche, volantini e quant'altro.

La concessione riguardante i servizi di pubblicità ovvero riprese televisive ovvero cinevideofotografiche ovvero vendita di generi sportivi vari è oggetto di apposita trattazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art.103 - Responsabilità**

L'uso degli impianti, dei servizi, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende effettuato a rischio e pericolo di Chiunque ne fruisce, con esclusione di ogni responsabilità di sorta a carico della Cooperativa, salvo vizi imputabili alla staticità del patrimonio concesso in uso.

L'esercente la patria potestà ovvero Chiunque ne è delegato è responsabile in solido del comportamento del Minore in affido.

In ogni caso, ogni fruitore si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne la Cooperativa da tutti i danni sia diretti che indiretti, che potessero comunque ed a Chiunque - persone, animali o cose - derivare, manlevando la Cooperativa stessa e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale che potessero comunque e da Chiunque promuoversi.

Ogni Soggetto esterno deve garantire alla Cooperativa che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materie di Medicina Sportiva, sollevando la Cooperativa da ogni responsabilità in merito.

La Cooperativa non è responsabile per eventuali danni all'Atleta od a Terzi per inadempienza sia delle norme federali di appartenenza sia delle norme sanitarie.

La Cooperativa non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento o il furto dei veicoli di ogni specie ovvero di qualsiasi oggetto sugli stessi lasciato ovvero degli oggetti e dei valori lasciati in qualsiasi luogo all'interno degli impianti societari.

La Cooperativa non assume alcun obbligo ed onere di custodia e non risponde di valori ed oggetti depositati sia negli spogliatoi sia negli armadietti sia nei casellari portaoggetti.

La Cooperativa si intende esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso difforme da quello regolamentato sia degli armadietti sia dei casellari portaoggetti.

### **Art.104 - Risarcimento danni**

Eventuali danni arrecati ai servizi, agli impianti societari, agli arredi, alle attrezzature ed al patrimonio sociale di qualsiasi natura e specie sono addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.

La Cooperativa si riserva il diritto al risarcimento di eventuali altri possibili oneri derivante da inadempienze da parte di qualsiasi fruitore.

Chiunque rifiuti o ritardi il risarcimento dei danni arrecati ovvero di quanto a lui contestato è considerato inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa.

## **CAPO II**

### **Direzione**

#### **Art.105 - Competenze della Direzione**

Fatte salve specifiche deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, alla Direzione compete l'esercizio di indirizzo e di controllo di qualsiasi attività ricreativa e sportiva.

La Direzione ha il potere e dovere di sospendere temporaneamente l'uso di qualsiasi servizio ovvero impianto societario nei seguenti casi:

- a) affollamento tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti;
- b) necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
- c) situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio.

Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale ed alla serena permanenza, la Direzione ha facoltà di allontanare ovvero interdire l'ingresso e l'uso temporaneo dei servizi e degli impianti a Chiunque si rende responsabile di comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento delle strutture o il regolare svolgimento delle attività.

#### **Art.106 - Tutela Patrimonio sociale**

La praticabilità di ogni impianto societario per lo svolgimento di qualsiasi attività è stabilita dalla Direzione, sentito il parere non vincolante del Comitato tecnico.

Nel caso di presenze contemporanee superiori alla ricettività del singolo impianto societario, inoltre, la Direzione può prevedere specifiche fasce di turnazione allo scopo di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei fruitori e l'integrità delle strutture.

Per la migliore conservazione del patrimonio sociale, mediante avviso affisso all'Albo sociale, la Direzione comunica le cause della temporanea sospensione delle attività ovvero dell'inagibilità dell'impianto.

#### **Art.107 - Personale di servizio**

Il personale di servizio - a cui compete l'obbligo di osservare e far rispettare quanto disciplinato dallo Statuto, dai Regolamenti sociali e dalle disposizioni particolari deliberate dagli Organi sociali comunque notificate all'Albo sociale - riceve disposizioni solo dalla Direzione per nome e per conto del Consiglio di Amministrazione.

È fatto divieto rivolgere direttamente al personale di servizio richiami per mancanze rilevate nell'espletamento delle proprie mansioni.

Eventuali rilievi nei confronti del personale di servizio sono rappresentati per iscritto alla Direzione.

#### **Art.108 - Biblioteca**

La biblioteca è un servizio offerto al Socio ed è gestito dalla Direzione.

Nella biblioteca sono a disposizione il catalogo generale con indice alfabetico degli autori e delle opere per materia esistenti.

Il Socio che intende proporre l'acquisto di nuovi libri deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Socio può ottenere in prestito i volumi, compilando e firmando l'apposito modulo da presentare alla Direzione.

Il prestito non può superare il periodo massimo di trenta giorni.

La perdita o il deterioramento delle opere e dei volumi sono addebitati per un importo pari al prezzo di copertina, maggiorato del 10%, per ogni anno compreso tra quello di edizione e quello in corso.

#### **Art.109 - Pro shop**

Il Pro shop è un servizio offerto al Socio ed è gestito dalla Direzione per nome e per conto del Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo di tutelare l'impegno economico assunto - all'atto dell'acquisto della merce - il Socio è tenuto al contestuale pagamento.

#### **Art.110 - Filodiffusione**

L'impianto di filodiffusione è un servizio offerto al Socio ed è gestito dalla Direzione.

## **CAPO III**

### **Parcheggio veicoli**

#### **Art.111 - Accesso parcheggi**

Nei limiti della disponibilità, l'accesso e la sosta ai parcheggi della Cooperativa sono riservati ai veicoli dei Soggetti interni.

Il Soggetto interno ha l'obbligo di comunicare alla Direzione la targa del proprio veicolo che intende collocare all'interno del parcheggio riservato.

La guida di qualsiasi tipo di veicolo all'interno dei parcheggi è a rischio e pericolo del proprio conducente e, pertanto, deve essere improntata alla massima prudenza.

L'accesso e la sosta ai veicoli di eventuali Soggetti esterni è autorizzata dalla Direzione.

#### **Art.112 - Parcheggio autoveicoli**

Il parcheggio autoveicoli è riservato alle sole autovetture, è vietato il transito e la sosta di moto e cicli.

L'autoveicolo deve essere collocato all'interno della zona prevista, avendo cura di occupare lo spazio strettamente necessario.

Ogni autoveicolo deve recare esposto ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato dalla Direzione.

#### **Art.113 - Parcheggio riservato a "persone svantaggiate"**

All'interno del parcheggio autoveicoli sono riservati spazi per autovetture dei Soggetti interni non perfettamente abili.

Ogni autoveicolo deve recare esposto ben visibile l'apposito contrassegno, che abilita al parcheggio riservato a "persone svantaggiate" rilasciato dalla Direzione.

#### **Art.114 - Parcheggio ciclo/moto veicoli**

I ciclo/moto veicoli devono essere ordinatamente parcheggiati nelle apposite aree ad essi riservati, avendo cura di occupare lo spazio strettamente necessario.

#### **Art.115 - Rimozione veicolo**

È fatto divieto protrarre il parcheggio dei veicoli di ogni specie oltre l'orario di chiusura serale della Cooperativa, salvo casi di forza maggiore.

Qualora la sosta si protragga per più giorni, indipendentemente dalla causa, ovvero nel caso in cui la sosta sia motivo serio di intralcio o di pericolo, la Direzione può disporre la rimozione ed il deposito del veicolo in parcheggio pubblico o privato, con ogni onere e spesa a carico del proprietario.

## **CAPO IV**

### **Locali spogliatoi**

#### **Art.116 - Spogliatoio ad uso riservato**

L'accesso al locale adibito a spogliatoio maschile/femminile dei Soci è riservato esclusivamente ai Soggetti interni e ad eventuali loro Ospiti ed Accompagnatori.

In caso di particolari eventi la Direzione può determinare l'utilizzo degli spogliatoi a soggetti esterni.

#### **Art.117 - Spogliatoio ad uso non riservato**

L'ambiente adibito a spogliatoio maschile/femminile ad uso non riservato è individuato dalla Direzione e l'accesso al locale può essere consentito anche ai Soggetti esterni.

#### **Art.118 - Divieti ed obblighi per la fruizione del servizio spogliatoio**

È fatto divieto a Chiunque fruisce del servizio spogliatoio:

- a) accedere con calzature sporche;
- b) camminare a piedi nudi in tutti gli ambienti, compreso le docce ed i servizi igienici;
- c) trattenersi nei locali oltre i normali tempi di pulizia, vestizione ed asciugatura capelli;
- d) lasciare sulle panche indumenti umidi o sudati;
- e) consumare cibi;
- f) radersi ovvero depilarsi;
- g) utilizzare inopportuna gli asciugacapelli elettrici;
- h) soffermarsi sotto la doccia oltre il tempo necessario per una perfetta pulizia del corpo;
- i) lavare qualsiasi indumento sotto la doccia e nel lavandino.

È fatto divieto accedere nello spogliatoio di sesso diverso al Minore che abbia compiuto i 5 anni di età.

## **CAPO V**

### **Armadietti e casellario porta oggetti**

#### **Art.119 - Lista di attesa armadietti**

Il Socio che intende avere in uso temporaneo l'armadietto deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed iscriversi alla lista di attesa armadietti.

L'iscrizione alla lista di attesa armadietti è effettuata in ordine cronologico rispetto alla data certa di presentazione della domanda scritta.

#### **Art.120 - Assegnazione armadietto**

Nei limiti delle disponibilità l'armadietto è concesso in uso temporaneo dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio ha diritto all'assegnazione temporanea di un solo armadietto.

La concessione in uso temporaneo dell'armadietto non dà diritto ad alcun tipo di proprietà e può essere rilasciata ai seguenti Soggetti interni:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci aggregati di I° e di II° grado;
- c) Soci "persone svantaggiate".

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il contributo da versare per l'affidamento temporaneo del bene che non è più rimborsabile, neppure parzialmente.

In caso di esclusione, di recesso e di morte ovvero di rinuncia, l'armadietto - a cura e spese del Socio, che nulla ha da pretendere a titolo di rimborso o altro - deve essere liberato e riconsegnato in buono stato alla Cooperativa che ne è l'unico proprietario.

Il Consiglio di Amministrazione può concedere l'uso temporaneo dell'armadietto al socio legittimo erede dell'associato deceduto, ovvero, in caso di recesso o di rinuncia, all'eventuale socio appartenente al medesimo nucleo familiare riconosciuto dalla



Cooperativa, a condizione che ne venga fatta richiesta dall'interessato entro tre mesi dalla data del decesso o del recesso o dalla dichiarazione di rinuncia, con l'obbligo di pagamento del previsto corrispettivo.

È vietata qualsiasi forma diretta di cessione fra Soci del bene assegnato in uso temporaneo dalla Cooperativa.

#### **Art.121 - Armadietto libero**

È considerato armadietto libero lo stipetto non assegnato presente presso i locali spogliatoi.

L'utilizzo giornaliero dell'armadietto libero deve essere conforme ai seguenti criteri:

- a) divieto di uso esclusivo a beneficio di un singolo fruitore;
- b) divieto di chiusura permanente dell'armadietto libero;
- c) temporaneità d'utilizzo riservato, al fine di consentire a rotazione a tutti gli utenti di fruire degli armadietti liberi;
- d) possibilità per l'utente di utilizzare l'armadietto libero in condizioni di sicurezza;
- e) obbligo di utilizzo corretto anche sotto il profilo igienico.

La Cooperativa si riserva, ove necessario, di emanare disposizioni che disciplinano minutamente l'utilizzo degli armadietti liberi.

#### **Art.122 - Casellario portaoggetti**

Nei limiti delle disponibilità il casellario portaoggetti è concesso in uso temporaneo al Socio che ne faccia richiesta.

Ogni Socio ha diritto all'assegnazione temporanea per anno solare di un solo casellario portaoggetti.

La concessione in uso temporaneo del casellario portaoggetti non dà diritto ad alcun tipo di proprietà e può essere rilasciata ai seguenti Soggetti interni:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci aggregati di I° e di II° grado;
- c) Soci "persone svantaggiate";
- d) Atleti.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il contributo da versare per l'affidamento temporaneo del bene che non è più rimborsabile, neppure parzialmente.

In caso di esclusione, di recesso e di morte ovvero di rinuncia, il casellario portaoggetti – a cura e spese del Socio, che nulla ha da pretendere a titolo di rimborso o altro - deve essere liberato e riconsegnato in buono stato alla Cooperativa che ne è l'unico proprietario.

È vietata qualsiasi forma diretta di cessione fra Terzi del bene assegnato in uso temporaneo dalla Cooperativa.

La Cooperativa si riserva, ove necessario, di emanare disposizioni che disciplinano minutamente l'utilizzo del casellario portaoggetti.

Ove la Cooperativa metta a disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito anche di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire nell'impianto per il periodo in cui l'utente fruisce dello stesso, intendendosi comunque esclusa qualunque possibilità di utilizzare il casellario come deposito di denaro, oggetti preziosi e beni di qualunque natura e specie.

#### **Art.123 - Corretto utilizzo del bene concesso in uso temporaneo**

L'armadietto ed il casellario portaoggetti, assegnati in uso temporaneo per la custodia degli effetti personali, devono essere mantenuti in ordine ed in buono stato di pulizia e di igiene, con espresso divieto di lasciarvi indumenti umidi, sudati, maleodoranti.

La manutenzione ordinaria del bene concesso in uso temporaneo è a carico dell'assegnatario, che è responsabile anche dell'integrità sia del dispositivo di chiusura sia della chiave.

In caso che il bene assegnato in uso temporaneo appaia, senza giustificato motivo non utilizzato ovvero utilizzato non correttamente, la Direzione avvisa l'interessato della possibilità di interrompere il diritto concesso.

Se lo stato di abbandono ovvero di trascuratezza dovesse ingiustificatamente permanere, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca del comodato d'uso senza che il Socio nulla abbia da pretendere a titolo di rimborso od altro ed incaricare la Direzione per la rimozione del contenuto.

#### **Art.124 - Perdita diritto alla concessione d'uso temporaneo**

Il Socio assente perde il diritto alla concessione d'uso temporaneo sia dell'armadietto sia del casellario portaoggetti e deve liberarli del loro contenuto - a sua cura e spese e senza nulla a pretendere a titolo di rimborso o altro - entro il termine che sarà indicato nella comunicazione del Consiglio di Amministrazione. In difetto, la Direzione è autorizzata a far provvedere alla liberazione del bene concesso in uso temporaneo dal suo contenuto, che verrà conservato a disposizione del Socio assente presso la Cooperativa, per un periodo non superiore a 30 giorni.

### **CAPO VI**

#### **Area verde**

##### **Art.125 - Tutela patrimonio del verde**

È fatto divieto a Chiunque è ammesso ad accedere all'interno della Cooperativa:

- a) danneggiare le piante ed i fiori ovvero salire sugli alberi;
- b) bivaccare o abbandonare rifiuti;
- c) praticare giochi ovvero porre in essere condotte che possano arrecare danni al manto erboso ed alle piante.

È fatto obbligo a Chiunque è ammesso ad accedere all'interno della Cooperativa:

- a) rispettare gli spazi recintati;
- b) evitare qualsiasi forma di accaparramento;
- c) utilizzare le aree appositamente attrezzate per effettuare attività di pic nic.

##### **Art.126 - Ombrellone**

Nei limiti delle disponibilità l'ombrellone libero è concesso in uso temporaneo agli appartenenti alle categorie dei Soci ed all'Accompagnatore.

Ogni nucleo familiare ha diritto all'uso temporaneo di un solo ombrellone. In occasione di limitate richieste da parte degli aventi diritto, la Direzione può consentire l'uso temporaneo dell'ombrellone anche al Minore che abbia compiuto i 12 anni di età. È fatto divieto spostare la piantana dell'ombrellone. È fatto obbligo chiudere l'ombrellone all'atto dell'uscita dal Centro Sportivo ovvero in caso di maltempo.

##### **Art.127 - Lettino/sdraio**

Nei limiti delle disponibilità il lettino/sdraio libero è concesso in uso temporaneo agli appartenenti alle categorie dei Soci, all'Ospite maggiorenne ed all'Accompagnatore di norma è possibile utilizzare 2 lettini per ogni nucleo familiare. In occasione di limitate

richieste da parte degli aventi diritto, la Direzione può consentire l'uso temporaneo del lettino/sdraio anche al Minore che abbia compiuto i 12 anni di età.

È fatto divieto prenotare lettini/sdraio per altre persone ovvero lasciarli occupati se si esce dal Centro sportivo.

È fatto obbligo lasciare libero il lettino/sdraio utilizzato, riponendolo correttamente nello spazio riservato, all'atto dell'uscita dal Centro sportivo.

#### **Art.128 - Tavolo e sedie**

Nei limiti delle disponibilità il tavolo e le sedie liberi sono concessi in uso temporaneo agli appartenenti alle categorie dei Soci, all'Ospite maggiorenne ed all'Accompagnatore.

In occasione di limitate richieste da parte degli aventi diritto, la Direzione può consentire l'uso temporaneo del tavolo e delle sedie anche al Minore che abbia compiuto i 12 anni di età.

È fatto divieto prenotare tavoli e sedie per altre persone ovvero lasciarli occupati se si esce dal Centro sportivo.

È fatto obbligo lasciare liberi il tavolo e le sedie utilizzati, riponendoli correttamente nello spazio a loro riservato, all'atto dell'uscita dal Centro sportivo.

### **CAPO VII**

#### **Impianti polivalenti**

##### **Art.129 - Impianti polivalenti**

Gli impianti polivalenti della Cooperativa sono così identificati:

- a) campo polivalente scoperto;
- b) campo polivalente coperto.

L'uso dell'impianto polivalente è consentito al Socio ed alle persone autorizzate che risultano prenotati.

L'accesso all'impianto polivalente è consentito solo ai giocatori che risultano prenotati e ad eventuale arbitro.

L'uso dell'impianto polivalente coperto dopo le ore 18,00 è consentito - in assenza di eventuali Soci intenzionati a giocare - al Minore che non abbia compiuto i 12 anni di età solo se accompagnato e seguito da un Socio..

##### **Art.130 - Modalità di prenotazione impianto polivalente**

La prenotazione dell'impianto polivalente, di norma, è valida per 1 ora di attività sportiva.

L'ora di prenotazione termina cinque minuti prima del turno successivo e, pertanto, è fatto obbligo ai giocatori lasciare libero - senza alcuna sollecitazione - il campo polivalente a disposizione di Chi eventualmente fosse in attesa.

La prenotazione dell'impianto polivalente è suddivisa nelle seguenti fasce:

- a) **fascia A** - antimeridiana - dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- b) **fascia B** - pomeridiana - dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
- c) **fascia C** - serale - dalle ore 20,00 alle ore 23,00.

La prenotazione dell'impianto polivalente deve essere fatta personalmente da almeno uno dei giocatori.

Le seguenti prenotazioni consentono l'uso dell'impianto polivalente al Socio ed al giocatore avente diritto:

- a) prenotazione settimanale;
- b) prenotazione giornaliera;
- c) prenotazione a campo libero.

##### **Art.131 - Prenotazione settimanale impianto polivalente**

La prenotazione settimanale dell'impianto polivalente è accolta presso la Direzione nel giorno di sabato per le ore riguardanti la settimana successiva - da lunedì a domenica. Ogni giocatore ha diritto ad un'ora di prenotazione settimanale.

La prenotazione settimanale dell'impianto polivalente è accolta per incontri tra giocatori che abbiano compiuto i 14 anni di età.

##### **Art.132 - Prenotazione giornaliera impianto polivalente**

Il Socio che, per lo stesso giorno, non risulti già annotato sul tabellone delle prenotazioni settimanali può effettuare la prenotazione giornaliera dell'impianto polivalente presso la Direzione.

##### **Art.133 - Prenotazione a campo libero impianto polivalente**

La prenotazione a "campo libero" è effettuata - sul tabellone giornaliero con le modalità previste - personalmente da un giocatore 10 minuti prima dell'inizio del turno e con biro verde.

Il Socio che risulta, nello stesso giorno, aver già utilizzato l'impianto polivalente, deve lasciare la precedenza a chi non ha ancora giocato.

##### **Art.134 - Rinuncia prenotazione impianto polivalente**

Il Socio che intende rinunciare alla prenotazione settimanale deve, entro le ore 15,00 del giorno precedente, darne comunicazione alla Direzione.

##### **Art.135 - Obblighi per l'uso impianto polivalente**

A conclusione definitiva degli incontri, è fatto obbligo ai giocatori:

- a) rimuovere ogni materiale dal terreno di gioco;
- b) riconsegnare in Direzione il pallone ricevuto in uso temporaneo;
- c) spegnere ogni tipo di illuminazione artificiale.

A conclusione definitiva dell'attività sportiva effettuata presso l'impianto polivalente coperto, inoltre, è fatto obbligo ai giocatori provvedere sia a spegnere l'impianto di riscaldamento sia alla chiusura corretta di porte e di ogni possibile entrata al campo polivalente coperto, in quanto responsabili - anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo - della custodia del bene concesso in uso temporaneo.

##### **Art.136 - Divieti per l'uso impianto polivalente coperto**

È fatto divieto a Chiunque utilizza il campo polivalente coperto giocare ad una porta o ad un canestro.

### **CAPO VIII**

#### **Sala Bar ristorante**

##### **Art.137 - Obbligo saldo competenze**

È fatto obbligo ai fruitori del servizio bar ristorante saldare subito qualsiasi eventuale pendenza.

È fatto obbligo nel periodo in cui è attivato il servizio self service:

- a) attenersi, nell'attesa della dispensa dei cibi, al rispetto delle precedenze determinate dalla coda;

- b) utilizzare per il trasporto dei cibi gli appositi vassoi che, alla fine del desinare, unitamente alle stoviglie devono essere riposti negli appositi carrelli di raccolta;
- c) curare la massima attenzione per evitare di lordare il posto del consumo del pasto;
- d) escludere la prenotazione anticipata dei tavoli con l'apposizione di oggetti personali.

#### **Art.138 - Prenotazioni**

Il Socio può effettuare prenotazioni al servizio bar ristorante anche a mezzo telefono.

In ogni caso, trascorsi trenta minuti, se il tavolo non fosse stato ancora occupato, la prenotazione si considera disdettata.

È fatto obbligo a Chiunque intende invitare un Ospite al servizio bar ristorante chiedere l'autorizzazione alla Direzione e successivamente prendere accordi con il Gestore.

L'Atleta e l'Accompagnatore possono essere ammessi al servizio bar ristorante.

Indipendentemente dal numero di richieste di prenotazioni, presso il servizio bar ristorante sono comunque disponibili per i Soci almeno due tavoli.

#### **Art.139 - Giochi da tavolo**

Nei locali appositamente adibiti sono permessi: il gioco delle carte, degli scacchi, della dama, del domino ed altri giochi di società.

Il personale di servizio al bar ristorante ha in consegna le carte ed il materiale da gioco, che viene distribuito a Chi ne faccia richiesta previa consegna del badge di riconoscimento.

All'atto della restituzione il personale incaricato rileva eventuali danni arrecati ai beni concessi in uso temporaneo, contestandoli all'interessato e informando la Direzione.

#### **Art.140 - Apparecchi da intrattenimento**

È fatto divieto installare, anche temporaneamente, all'interno dei locali materiale ovvero attrezzature meccanica o elettronica per giochi, anche a gettone, che possono creare qualsiasi danno/inconveniente, anche di natura educativa, nei confronti dei fruitori.

### **CAPO IX**

#### **Festa privata**

##### **Art.141 - Prenotazione festa privata**

La Direzione ha facoltà di concedere l'uso riservato di locali o parte di ambienti ai Soci che ne facciano domanda per pranzi, riunioni familiari e ricevimenti in genere.

L'autorizzazione può essere concessa se non compatibile con altre esigenze di carattere generale della Cooperativa.

È fatto divieto effettuare manifestazioni che comportino il pagamento anticipato dei relativi diritti alla Società Italiana Autori ed Editori, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

I Soci interessati possono autonomamente prendere contatto con il servizio di ristorazione per concordare costi e modalità delle feste private solo dopo aver ottenuto la prevista autorizzazione.

##### **Art.142 - Modalità di pagamento prenotazione festa privata**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il contributo per ogni tipologia di prenotazione. Il Socio richiedente è tenuto al pagamento della quota all'atto della prenotazione.

La quota versata per qualsiasi tipo di prenotazione non è risarcibile.

Il diritto ad usufruire dell'eventuale prenotazione non goduta decade alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **CAPO X**

#### **Sala TV**

##### **Art.143 - Uso sala TV**

La sala TV è a disposizione dei fruitori autorizzati per la visione di programmi televisivi di interesse generale.

In alternativa - per la visione di specifici programmi - gli spettatori possono accordarsi secondo le regole di serena convivenza civile.

Il volume è tenuto in modo tale da non arrecare disturbo a Terzi.

In occasione di mancato accordo fra le Parti, la scelta del programma da visionare ovvero la decisione di inibire l'accesso alla sala TV è riservata alla Direzione.

##### **Art.144 - Divieti uso sala TV**

È fatto divieto ai fruitori del servizio:

- a) tenere occupate sedie in assenza di altri Soggetti;
- b) accedere a piedi scalzi ovvero in costume da bagno e senza maglietta ovvero accedere sudati ed in disordine;
- c) utilizzare telefoni cellulari, radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche;
- d) introdurre oggetti di qualunque specie che possano costituire pericolo o disturbo a Terzi.

## **CAPITOLO II**

### **Attività ricreative e Settori sportivi**

#### **CAPO I**

##### **Attività Giovanile**

##### **Art.145 - Impianto ricreativo settore attività giovanile**

L'impianto ricreativo del settore attività giovanile è costituito da strutture, materiale ed attrezzatura di qualsiasi forma e specie destinati all'uso sociale per la diffusione e la pratica di specifiche iniziative prioritariamente rivolte a soddisfare gli interessi generali del Minore.

##### **Art.146 - Uso area giochi**

L'uso dell'area giochi è riservato al Minore che non abbia compiuto i 14 anni di età.

##### **Art.147 - Ospite attività giovanile**

L'Ospite attività giovanile è colui che è autorizzato per un orario definito ad utilizzare solo l'impianto ricreativo od a partecipare solo al singolo evento organizzato.

#### **CAPO II**

##### **Attività Ricreativa**

##### **Art.148 - Impianto settore attività ricreativa**

L'impianto del settore attività ricreativa è costituito da strutture, materiale ed attrezzatura di qualsiasi forma e specie destinati all'uso sociale per la diffusione e la pratica di specifiche iniziative prioritariamente rivolte a soddisfare gli interessi generali del Socio e del Minore.

#### **Art.149 - Ospite attività ricreativa**

L'Ospite attività ricreativa è colui che è autorizzato per un orario definito a partecipare solo al singolo evento organizzato.

### **CAPO III**

#### **Settore Basket**

##### **Art.150 - Impianto sportivo settore basket**

L'impianto sportivo del settore basket è costituito:

- a) campo da basket presso l'impianto polivalente scoperto;
- b) campo da basket presso l'impianto polivalente coperto.

L'avvicendamento sull'impianto sportivo del settore basket è disciplinato dal Comitato tecnico.

##### **Art.151 - Uso campo da basket presso l'impianto polivalente coperto**

L'uso del campo da basket presso l'impianto polivalente coperto è consentito solo su prenotazione ed è subordinato alla presenza in attività di un minimo di 8 giocatori.

##### **Art.152 - Uso campo da basket presso l'impianto polivalente scoperto**

Il campo da basket presso l'impianto polivalente scoperto non prenotato consente a Chiunque di giocare mediante prenotazione a campo libero.

##### **Art.153 - Ospite basket**

L'Ospite basket è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il campo da basket.

Il Socio che intende prenotare per l'Ospite basket deve versare la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione presso la Direzione prima dell'inizio dell'uso dell'impianto societario.

L'utilizzo dell'impianto sportivo del settore basket è consentito ad un numero di Ospiti non superiore al 50% dei giocatori presenti in attività.

##### **Art.154 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore basket**

A conclusione definitiva degli incontri, è fatto obbligo ai giocatori:

- a) rimuovere ogni materiale dal terreno di gioco;
- b) riconsegnare in Direzione il pallone ricevuto in uso temporaneo;
- c) spegnere ogni tipo di illuminazione artificiale.

### **CAPO IV**

#### **Settore Beach**

##### **Art.155 - Uso campo da beach**

Deve essere mantenuto un comportamento consono allo sport che si sta praticando senza violare le regole del buon senso comune (usare un abbigliamento adatto, evitare linguaggi scurrili, evitare rumori o schiamazzi eccessivi ecc). È vietato introdurre in campo bottiglie, lattine o altro che possa creare pericolo per l'incolumità dei fruitori, e inoltre è vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto all'interno dell'impianto. Prima dell'utilizzo del campo da beach volley è consigliabile, a cura del richiedente utilizzatore, l'effettuazione di un rastrellamento e controllo della sabbia al fine di togliere eventuali oggetti potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori che possono essere stati introdotti incautamente. L'illuminazione verrà utilizzata solo per eventi e manifestazioni. In caso di un evento organizzato (torneo o campionato) l'AREA beach è riservata per lo svolgimento dello stesso e si invitano i Soci a lasciare libera l'area qualche minuto prima per permettere all'organizzazione di preparare e predisporre le strutture.

##### **Art.156 – Uso del campo da Beach da parte del minore**

La presenza di bambini all'interno dei campi deve essere assistita da accompagnatori maggiorenni e responsabili. L'uso del campo beach-volley è consentito, fra Minori che non abbiano compiuto i 12 anni di età, solo a campo libero e fino e non oltre le ore 16.00 in presenza di un Socio. I Minori possono giocare con prenotazione settimanale o giornaliera, fino e non oltre le ore 18.00, se giocano con un Socio maggiorenne.

##### **Art.157 - Modalità di prenotazione campi da Beach**

Per tutti i tipi di prenotazione, la durata massima è di un'ora (60'). La prenotazione del campo si effettua on-line in base alle fasce orarie in cui è suddivisa la giornata:

fascia A - (antimeridiana) dalle ore 8.00 alle 14.00;

fascia B - (pomeridiana) dalle ore 14.00 alle 19.00;

fascia C - (serale) dalle ore 19.00 alle 22.00;

apponendo il cognome e il nome dei quattro giocatori nei campi dell'apposita schermata.

L'ora di gioco termina 2 minuti prima del turno successivo.

##### **Art.158 – Modalità di prenotazione settimanale campi da Beach**

Le prenotazioni settimanali on-line (valide dal lunedì alla domenica successiva) si possono effettuare al sabato dalle ore 10.00 alle 24.00 del sabato successivo.

##### **periodo A (maggio – settembre)**

I campi disponibili sono: 1-2-3-4

Il Socio potrà effettuare tre prenotazioni purché in fascia oraria diversa.

##### **periodo B (ottobre e aprile)**

I campi disponibili sono: 3-4

Il Socio potrà effettuare massimo due prenotazioni.

(Con apposita delibera il Consiglio d'Amministrazione potrà, ogni anno, decidere eventuali modifiche.)

##### **Art.159 – Modalità di prenotazione giornaliera campi da Beach**

Le prenotazioni giornaliere on-line possono essere effettuate dalle ore 07.50.

Il Socio che ha fatto una prenotazione settimanale per lo stesso giorno può fare una nuova prenotazione solo a campo libero.

##### **Art.160 – Modalità di prenotazione sostitutiva campi da Beach**

Se i giocatori prenotati on-line non si presentano sul campo da beach entro 10 minuti dall'inizio del turno prenotato, perdono il diritto acquisito per giocare.

Trascorsi 10 minuti dall'inizio del turno prenotato, pertanto, il campo può essere impegnato da altri Soci senza particolari prescrizioni, salvo la precedenza per i Soci che non abbiano ancora giocato nello stesso giorno.

#### **Art.161 – Modalità di prenotazione “a campo libero” campi da Beach**

La prenotazione on-line a campo libero va effettuata a partire da 10 minuti prima dell'inizio dell'ora.

La prenotazione a campo libero NON comporta il conteggio delle 3 volte/settimana

#### **Art.162 – Modalità di prenotazione on-line campi da Beach**

Sarà inibito l'uso dei campi per la settimana successiva ai Soci che:

a) Non utilizzano le ore prenotate on-line senza darne comunicazione alla Direzione o non ne effettuano la cancellazione possibile fino a prima che inizi l'ora di gioco.

b) Utilizzano la prenotazione settimanale, giornaliera, a “campo libero” in sequenza formalmente accettata dal programma on-line, ma che infrange il rispetto e il senso delle regole che il settore beach si è dato in tutti i suoi articoli.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare più severi provvedimenti disciplinari in caso di recidività nel comportamento.

#### **Art.163 - Ospite**

L'ospite beach è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il campo da beach.

Il Socio può invitare un Ospite beach solo alle seguenti modalità:

1. nei giorni feriali con prenotazione on-line giornaliera;
2. al sabato e nei giorni festivi solo con prenotazione on-line a campo libero;
3. in nessun caso l'Ospite potrà sostituire un Socio in una partita prenotata sul settimanale.

Fermo restando le condizioni precedenti, solo nel periodo B (invernale), un Socio potrà invitare fino ad un massimo di 3 Ospiti beach per ogni prenotazione

Il Socio prenotante è tenuto a versare in Direzione, per ciascun Ospite beach, prima di giocare, la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione degli Ospiti in possesso di permesso giornaliero o soci di organismi convenzionati.

Sarà sanzionato con delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio recidivo nel sostituire, nei prefestivi e festivi, una prenotazione giornaliera Socio/Socio con una a campo libero Socio/Ospite e, nei giorni feriali, una prenotazione settimanale Socio/Socio con una giornaliera o a campo libero Socio/Ospite.

#### **Art.164 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore beach volley**

I campi in sabbia non sono aree ricreative/giochi per bambini (sono da evitare buche, fare castelli ecc.) ed i Soci sono invitati al rispetto delle strutture e delle attrezzature (righe, pali, reti).

È assolutamente vietato appendersi alle reti del campo nonché a qualsiasi altra struttura facente parte dell'impianto.

È possibile utilizzare l'acqua per bagnare il campo solo in caso di condizioni di secco ed eccessivo calore, senza esagerare.

A conclusione definitiva degli incontri, è fatto obbligo ai giocatori:

- a) rimuovere il materiale dal campo di gioco;
- b) riconsegnare il pallone eventualmente ricevuto in uso temporaneo;
- c) spegnere ogni tipo di illuminazione artificiale.
- d) al termine di ogni incontro/partita rastrellare sempre il campo.

## **CAPO V**

### **Settore Biliardo**

#### **Art.165 - Impianto sportivo settore biliardo**

L'impianto sportivo del settore biliardo è costituito da materiale ed attrezzatura di qualsiasi forma e specie destinati all'uso sociale per la diffusione e la pratica della specifica disciplina sportiva prioritariamente rivolta a soddisfare gli interessi generali del Socio.

#### **Art.166 - Uso tavolo da biliardo**

L'uso del tavolo da biliardo è consentito al Socio ed alle persone autorizzate.

Le partite a biliardo o a bocchette si giocano al meglio dei 100 punti.

Nel gioco alla goriziana si gioca al meglio dei 400 punti.

Al termine della partita il giocatore lascia il campo libero salvo che non ci siano altri Soci in attesa.

Il Socio che nel corso della giornata ha già utilizzato il tavolo da biliardo, deve lasciare la precedenza a chi non ha ancora giocato.

Nelle ore di affollamento si può giocare una sola partita e l'uso del tavolo da biliardo non è consentito a meno di due persone per volta.

I Soci sono liberi di accordarsi tra loro per le formazioni di gioco e nessun Socio può imporre la propria partecipazione.

#### **Art.167 - Uso tavolo da biliardo da parte del Minore**

L'uso del tavolo da biliardo non è consentito al Minore che non abbia compiuto i 12 anni di età.

L'uso del tavolo da biliardo è consentito - in assenza di eventuali Soci intenzionati a giocare - al Minore che non abbia compiuto i 15 anni di età solo se accompagnato e seguito da un Socio.

#### **Art.168 - Ospite biliardo**

L'Ospite biliardo è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il tavolo da biliardo.

Il Socio che intende prenotare per l'Ospite biliardo deve versare la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione presso la Direzione ovvero nell'apposita cassetta prima dell'inizio dell'uso dell'impianto societario.

#### **Art.169 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore biliardo**

A conclusione definitiva degli incontri, è fatto obbligo al giocatore provvedere:

- a) coprire il tavolo da biliardo con l'apposito telo;
- b) riporre le biglie ed i birilli nell'apposito contenitore;
- c) depositare le stecche nella rastrelliera;
- d) spegnere le luci sul tavolo da gioco.

A conclusione definitiva dell'attività sportiva, è fatto obbligo ai giocatori provvedere alla chiusura corretta di porte e di ogni possibile entrata, in quanto responsabili - anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo - della custodia del bene concesso in uso temporaneo.

#### **Art.170 - Divieti per l'uso impianto sportivo settore biliardo**

È fatto divieto a Chiunque utilizza il tavolo da biliardo:

- a) sedersi sulle sponde del tavolo;
- b) appoggiare contenitori ed oggetti di qualsiasi specie e natura sul tavolo;
- c) intervenire sull'interruttore di regolazione della temperatura.

### **CAPO VI**

#### **Settore Bocce**

##### **Art.171 - Impianto sportivo settore bocce**

L'impianto sportivo del settore bocce è costituito:

- a) campo da bocce coperto - 1, 2;
- b) campo da bocce scoperto - 1, 2, 3.

L'uso dell'impianto sportivo del settore bocce è consentito al Socio ed alle persone autorizzate.

L'uso dell'impianto sportivo del settore bocce è riservato dopo le ore 18,00 solo a giocatori maggiorenni.

##### **Art.172 - Uso campo da bocce**

Allo scopo di assicurare la massima fruizione dell'impianto è prevista la regola del cosiddetto "campo libero".

La regola del "campo libero" consente ad eventuali giocatori che trovano il campo da bocce occupato di attendere la conclusione della partita in corso (ai 12 punti), al termine della quale gli occupanti devono lasciare libero il terreno di gioco.

È fatto divieto effettuare partite a meno di quattro persone per volta in occasione di rilevante richiesta di utilizzo da parte di altri giocatori.

##### **Art.173 - Uso campo da bocce da parte del Minore**

L'uso del campo da bocce è consentito al Minore che abbia compiuto i 12 anni di età solo in assenza di eventuali Soci intenzionati a giocare.

L'uso del campo da bocce è consentito - in assenza di eventuali Soci intenzionati a giocare - al Minore che non abbia compiuto i 12 anni di età solo se accompagnato e seguito da un Socio.

È fatto divieto l'accesso al campo da bocce al Minore che non abbia compiuto i 12 anni di età - anche se accompagnato - se nel campo attiguo è in corso un incontro con giocatori maggiorenni.

##### **Art.174 - Ospite bocce**

L'Ospite bocce è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il campo da bocce.

Il Socio che intende prenotare per l'Ospite bocce deve versare la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione presso la Direzione prima dell'inizio dell'uso dell'impianto societario.

##### **Art.175 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore bocce**

È fatto obbligo a Chiunque termina di utilizzare il campo da bocce:

- a) rimuovere ogni materiale dal terreno di gioco;
- b) riporre le bocce nell'apposito contenitore;
- c) assestare la superficie del terreno di gioco;
- d) spegnere ogni tipo di illuminazione artificiale.

A conclusione definitiva dell'attività sportiva, è fatto obbligo ai giocatori provvedere alla chiusura corretta di porte e di ogni possibile entrata, in quanto responsabili - anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo - della custodia del bene concesso in uso temporaneo.

### **CAPO VII**

#### **Settore Calcio**

##### **Art.176 - Impianto sportivo settore calcio**

L'impianto sportivo del settore calcio è costituito:

- a) campo da calcio regolamentare;
- b) campo da calcio ad otto giocatori;
- c) campo da calcio a cinque giocatori;
- d) campo da allenamento;
- e) campo da calcetto presso l'impianto polivalente coperto.

L'uso dell'impianto sportivo del settore calcio è consentito al Socio ed alle persone autorizzate.

L'avvicendamento sull'impianto sportivo del settore calcio è disciplinato dal Comitato tecnico.

##### **Art.177 - Uso campo da calcetto presso l'impianto polivalente coperto**

L'uso del campo da calcetto presso l'impianto polivalente coperto è consentito solo su prenotazione ed è subordinato alla presenza in attività di un minimo di 8 giocatori.

##### **Art.178 - Uso campo da calcio regolamentare**

L'uso del campo regolamentare è consentito solo su prenotazione ed è subordinato alla presenza in attività di un minimo di 18 giocatori.

##### **Art.179 - Modalità di prenotazione campo da calcio non coperto**

La prenotazione del campo da calcio non coperto, di norma, è valida per 2 ore di attività sportiva.

La prenotazione di gioco termina cinque minuti prima del turno successivo e, pertanto, è fatto obbligo ai giocatori lasciare libero - senza alcuna sollecitazione - il campo occupato a disposizione di Chi eventualmente fosse in attesa.

La prenotazione è suddivisa nelle seguenti fasce:

- a) fascia A - antimeridiana - dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- b) fascia B - pomeridiana - dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
- c) fascia C - serale - dalle ore 20,00 alle ore 22,00.

L'uso del campo da calcio regolamentare è consentito dalla Direzione mediante:

- a) prenotazione settimanale;
- b) prenotazione giornaliera.

La prenotazione settimanale, fatta personalmente da almeno uno dei giocatori, è accolta presso la Direzione nel giorno di sabato per le ore riguardanti la settimana successiva - da lunedì a domenica.

#### **Art.180 - Ospite calcio/calciotto**

L'Ospite calcio/calciotto è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il campo da calcio/calciotto.

Il Socio che intende prenotare per l'Ospite calcio/calciotto deve versare la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione presso la Direzione prima dell'inizio dell'uso dell'impianto societario.

L'utilizzo dell'impianto sportivo del settore calcio è consentito ad un numero di Ospiti non superiore al 50% dei giocatori presenti in attività.

#### **Art.181 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore calcio**

A conclusione definitiva degli incontri, è fatto obbligo ai giocatori:

- a) rimuovere ogni materiale dal terreno di gioco;
- b) riconsegnare in Direzione il pallone ricevuto in uso temporaneo;
- c) spegnere ogni tipo di illuminazione artificiale;
- d) pulire le calzature eventualmente infangate presso l'impianto doccia lava scarpe.

#### **Art.182 - Divieti per l'uso impianto sportivo settore calcio**

È fatto divieto a Chiunque utilizza il campo da calcio regolamentare:

- a) calzare scarpe da calcio con tacchetti di metallo non conformi alle norme F.I.G.C.;
- b) giocare a una porta;
- c) fare footing all'interno del terreno di gioco.

### **CAPO VIII**

#### **Settore Cartofilo**

##### **Art.183 - Impianto ricreativo settore cartofilo**

L'impianto ricreativo del settore cartofilo è costituito da materiale ed attrezzatura di qualsiasi forma e specie destinati all'uso sociale per la diffusione e la pratica di specifiche iniziative prioritariamente rivolte a soddisfare gli interessi generali del Socio.

L'iscrizione alla gara costituisce consapevole accettazione delle regole fissate per ogni tipo di specialità. Lo svolgimento degli incontri deve svolgersi secondo le regole di serena convivenza civile.

##### **Art.184 - Ospite cartofilo**

L'Ospite cartofilo è colui che è autorizzato per un orario definito a partecipare solo al singolo evento organizzato.

### **CAPO IX**

#### **Settore Fitness**

##### **Art.185 - Impianto sportivo settore fitness**

L'impianto sportivo del settore fitness è costituito:

- a) palestra o sala attrezzi;
- b) sala corsi.

L'uso dell'impianto fitness è consentito al Socio ed alle persone autorizzate che ne conoscono il corretto impiego e indossino abbigliamento adeguato.

##### **Art.186 - Uso della palestra da parte del Minore**

L'accesso alla palestra e l'uso delle attrezzature è consentito al Minore che abbia compiuto i 16 anni di età, fatto salvo il disposto dell'art.90 del presente Regolamento che statuisce "obbligo di sorveglianza del minore" da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, ovvero da chiunque ne è delegato, durante l'uso di qualsiasi servizio od impianto sportivo e ricreativo all'interno della Cooperativa disciplinando le relative responsabilità a loro carico. L'accesso alla palestra non è consentito al Minore che non abbia compiuto i 16 anni di età, fatta eccezione del Minore che - accompagnato e seguito da persona qualificata - necessita di specifica attività terapeutica.

##### **Art.187 - Ospite fitness**

Non è previsto l'Ospite fitness, inteso quale soggetto autorizzato ad utilizzare solo l'impianto sportivo del settore per un orario definito.

##### **Art.188 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore fitness**

È fatto obbligo a Chiunque fruisce dell'impianto fitness:

- a) calzare solo scarpe da ginnastica pulite e non utilizzate per altre attività;
- b) utilizzare un telo personale a protezione del materiale e dell'attrezzatura utilizzati;
- c) asciugare, al termine di ogni esercizio, le parti bagnate da sudore del materiale e dell'attrezzature, utilizzando anche l'apposito spruzzatore igienico;
- d) scaricare il bilanciere utilizzato e ricollocare ordinatamente al proprio posto pesi liberi e manubri.

A conclusione definitiva dell'attività sportiva, è fatto obbligo all'ultimo fruitore provvedere alla chiusura corretta di porte e di ogni possibile entrata e spegnere ogni tipo di illuminazione artificiale, in quanto responsabile - anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo - della custodia del bene concesso in uso temporaneo.

##### **Art.189 - Divieti per l'uso impianto sportivo settore fitness**

È fatto divieto a Chiunque fruisce dell'impianto fitness:

- a) procurare autonomamente materiale ed attrezzatura, di qualsiasi specie e natura, qualora non presente, per la pratica dell'attività fitness autorizzata.
- b) collocare materiale ed attrezzatura che possano ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero uso dell'impianto;
- c) applicare, modificare e spostare materiale ovvero attrezzatura;
- d) portare fuori dall'impianto qualsiasi tipo di attrezzatura;
- e) utilizzare telefoni cellulari, radio o apparecchi di riproduzione del suono ed altri dispositivi elettrici/elettronici che possano recare disturbo a Terzi;
- f) consumare cibi e bevande all'interno dei locali, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici.

### **CAPO X**

#### **Settore Nuoto**

##### **Art.190 - Impianto sportivo settore nuoto**

L'impianto sportivo del settore nuoto è costituito dai bacini d'acqua di qualsiasi forma e specie presenti all'interno del piano di calpestio di ogni impianto natatorio.

#### **Art.191 - Uso impianto natatorio**

L'accesso all'impianto natatorio è consentito - al Socio ed alle persone autorizzate - solo nei giorni e negli orari in cui è garantita la presenza del personale incaricato all'assistenza ai bagnanti.

È fatto obbligo al bagnante inesperto trattenersi nella zona di sicurezza dell'impianto natatorio - intendendo come tale l'area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca e mantenere la testa al di sopra della superficie dell'acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni laterali. Il bagnante inesperto non può occupare la corsia riservata agli atleti od ai corsi di nuoto.

#### **Art.192 - Uso impianto natatorio da parte del Minore**

Il Minore che non abbia compiuto i 4 anni di età può accedere all'impianto natatorio solo se indossa correttamente l'apposito costume contenitivo.

Il Minore che non abbia compiuto i 12 anni di età può accedere all'impianto natatorio se accompagnato e vigilato da persona maggiorenne.

#### **Art.193 - Limitazione accesso all'impianto natatorio**

Non è consentito l'ingresso all'impianto natatorio a Chi è affetto da malattie contagiose ovvero presenti ferite, lesioni cutanee o fasciature con cerotti e bendaggi. Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell'uso dell'impianto natatorio sono invitate, a tutela della propria ed altrui incolumità, a comunicare il proprio stato patologico al personale incaricato dell'assistenza ai bagnanti, prima dell'entrata in acqua.

Per i portatori di handicap, oltre alla prescritta certificazione medica, è necessaria la presenza di un genitore o di una persona autorizzata e/o abilitata.

La Direzione, qualora se ne ravvisi la necessità, può in qualsiasi momento chiedere attestazione medica comprovante l'integrità fisica e l'idoneità alla pratica natatoria.

#### **Art.194 - Uso dello scivolo**

È consentito scivolare solo seduti in avanti e previa verifica che l'area di ammaraggio sia libera da altri bagnanti.

Il Minore che non abbia compiuto i 6 anni di età può utilizzare lo scivolo solo se accompagnato da persona maggiorenne.

È fatto divieto scivolare in posizione supina o prona (rivolti in avanti o rivolti all'indietro) ovvero seduti all'indietro, inginocchiati od in piedi; nonché, sostare lungo lo scivolo o aggrapparsi ai bordi.

È fatto divieto l'accesso allo scivolo alle persone in precarie condizioni di salute.

È fatto obbligo, durante la scivolata, mantenere sempre il contatto con il piano dello scivolo ed un'equa distanza con il bagnante precedente.

È fatto obbligo, dopo la scivolata, allontanarsi subito dall'area di ammaraggio, intesa quale zona della vasca prospiciente l'arrivo dello scivolo.

#### **Art.195 - Uso vasca idromassaggio**

La vasca idromassaggio non ha funzione curativa, ma solo di relax.

Il ciclo di funzionamento prevede un periodo di attivazione dell'impianto seguito da un periodo di riposo. La durata delle fasi è stabilita mediante temporizzatore e non è modificabile.

L'utilizzo della vasca idromassaggio deve essere limitato nel tempo in modo da permettere a Chiunque di poterne usufruire, pertanto, è buona norma evitare di protrarre il trattamento oltre il normale ciclo di funzionamento.

L'utilizzo della vasca idromassaggio non è consentito al Minore che non abbia compiuto i 12 anni di età, ad eccezione del Minore che - accompagnato e seguito da persona qualificata - necessita di specifica attività terapeutica.

È fatto divieto tuffarsi nella vasca idromassaggio, a cui si accede attraverso l'apposita scala.

L'uso della vasca idromassaggio deve essere evitato da Chi ha problemi di salute non compatibili con tale pratica.

#### **Art.196 - Ospite nuoto**

Non è previsto l'Ospite nuoto, inteso quale soggetto autorizzato ad utilizzare solo la piscina per un orario definito.

#### **Art.197 - Obblighi per l'uso impianto natatorio**

È fatto obbligo a Chiunque utilizza l'impianto natatorio:

- a) accedere al piano di calpestio della vasca attraverso gli appositi passaggi servendosi della vasca lavapiedi ed effettuare la doccia senza utilizzo di bagnoschiuma e shampoo;
- b) calzare la cuffia, mantenendola correttamente indossata per tutto il periodo di permanenza in acqua, fatta eccezione per le persone rasate ovvero senza capelli per le quali l'utilizzo è facoltativo;
- c) utilizzare occhialini da nuoto con lenti infrangibili;
- d) praticare il nuoto seguendo solo il senso delle corsie;
- e) uscire dal piano di calpestio della vasca in caso di maltempo o pioggia.

#### **Art.198 - Divieti per l'uso impianto natatorio**

È fatto divieto a Chiunque accede al piano di calpestio dell'impianto natatorio,:

- a) indossare vestiti ovvero con qualsiasi tipo di calzatura;
  - b) scavalcare la recinzione di qualsiasi natura e specie;
  - c) utilizzare occhiali da sole o da vista, videocamere e fotocamere senza l'apposito cordoncino;
  - d) sostare, senza giustificato motivo, nelle aree riservate al personale incaricato all'assistenza dei bagnanti;
  - e) consumare cibo ovvero bevande;
  - f) introdurre videocamere o fotocamere di qualsiasi specie, telefoni cellulari, radioline, apparecchi di riproduzione del suono ed altre apparecchiature elettriche;
  - g) introdurre oggetti di qualunque specie che possano costituire pericolo o disturbo a Terzi, compresi giocattoli, tavole galleggianti, materassini gonfiabili ed in particolare oggetti di vetro.
- È fatto divieto a Chiunque accede all'interno del bacino d'acqua di qualsiasi forma e specie:
- a) giocare a palla, schiamazzare, rincorrersi, recare molestie ai bagnanti o comunque provocare situazioni di pericolo per sé o per altri;
  - b) eseguire tuffi od entrare in acqua con rincorsa o, comunque, in qualsiasi modo possa essere causa di disturbo e di pericolo per sé o per altri;
  - c) effettuare immersioni in apnea;



- d) sputare nell'acqua ovvero spandervi liquidi di qualsiasi natura, nonché commettere azioni che costituiscano danno alla altrui salute;
- e) urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in vasca;
- f) immergersi in acqua sebbene una o più parti del corpo siano asperse di olii, creme e sostanze similari di qualsiasi tipo;
- g) gettare in acqua indumenti e oggetti di qualsiasi genere;
- h) nuotare ai maggiorenni nella vasca riservata ai bambini ed ai loro accompagnatori;
- i) esercitare qualsiasi attività organizzata, quali lezioni individuali, nelle corsie riservate al pubblico per la pratica del nuoto libero;
- j) sostare al centro delle corsie ovvero creare intralcio all'attività natatoria;
- k) introdurre ed usare attrezzature per il nuoto subacqueo, comprese pinne, salvo preventiva autorizzazione.

#### **Art.199 - Personale incaricato dell'assistenza ai bagnanti**

Il personale incaricato dell'assistenza ai bagnanti è considerato "personale di servizio" a cui compete l'obbligo di osservare e far rispettare quanto disciplinato dai Regolamenti e riceve disposizioni solo dalla Direzione per nome e per conto del Consiglio di Amministrazione.

Al fine dell'accesso e della permanenza all'impianto natatorio, il personale incaricato dell'assistenza ai bagnanti può verificare l'età del Minore non accompagnato.

Il personale incaricato dell'assistenza ai bagnanti può individuare spazi, in cui i nuotatori meno esperti possono esercitarsi ed, in caso di elevato affollamento dell'impianto natatorio, può distribuire i nuotatori nelle varie corsie a seconda del livello di abilità.

A seguito di un segnale sonoro (emesso in caso di emergenza) ovvero di un segnale sostitutivo del personale incaricato dell'assistenza ai bagnanti, l'Utenza deve rapidamente uscire dalla vasca.

### **CAPO XI**

#### **Settore Pattinaggio**

##### **Art.200 - Impianto sportivo settore pattinaggio**

L'impianto del settore sportivo pattinaggio è costituito da strutture, materiale ed attrezzatura di qualsiasi forma e specie destinati all'uso sociale per la diffusione e la pratica della specifica disciplina sportiva prioritariamente rivolta a soddisfare gli interessi generali del Socio.

##### **Art.201 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore pattinaggio**

È opportuno che il Minore che fruisce dell'impianto di pattinaggio indossi il casco e gli appositi accessori di protezione. La verifica di quanto precede resta a carico del tutore accompagnatore.

È fatto divieto a Chiunque sostare lungo il percorso di pattinaggio.

##### **Art.202 - Ospite pattinaggio**

Non è previsto l'Ospite pattinaggio, inteso quale soggetto autorizzato ad utilizzare solo l'impianto specifico per un orario definito.

### **CAPO XII**

#### **Settore Podismo**

##### **Art.203 - Impianto sportivo settore podismo**

L'impianto del settore sportivo podismo è costituito da strutture, materiale ed attrezzatura di qualsiasi forma e specie destinati all'uso sociale per la diffusione e la pratica della specifica disciplina sportiva prioritariamente rivolta a soddisfare gli interessi generali del Socio.

##### **Art.204 - Ospite podismo**

Non è previsto l'Ospite podismo, inteso quale soggetto autorizzato ad utilizzare solo l'impianto specifico per un orario definito.

### **CAPO XIII**

#### **Settore Tennis**

##### **Art.205 - Impianto sportivo settore tennis**

L'impianto sportivo del settore tennis è costituito:

- a) campo da tennis esterno - superficie in green set - 1, 2, 3, 4;
- b) campo da tennis esterno - superficie in terra rossa - 7, 8;
- c) campo da tennis coperto - superficie in green set -5, 6;
- d) campo da tennis coperto - green set - 9.

L'uso del campo da tennis è consentito al Socio ed alle persone autorizzate che risultano prenotate.

L'accesso ai campi del tennis deve avvenire con abbigliamento e calzature idonei. Nella condotta di gioco i giocatori dovranno attenersi alle più elementari norme del gioco del tennis.

##### **Art.206 - Uso campo da tennis con superficie in terra rossa**

- 1) Onde evitare di danneggiare il terreno di gioco, è obbligatorio l'uso di scarpe con soles specifiche per la terra rossa.
- 2) Prima che termini il periodo di gioco prenotato, è fatto obbligo a Chiunque utilizza il campo da tennis procedere a "tirare" la stuoia per assestare il terreno e pulire le righe del campo di gioco.
- 3) L'utilizzo dei campi non è consentito quando, a causa di particolari condizioni climatiche, si potrebbe rovinare il fondo in terra.
- 4) I giocatori, nel caso lo ritengono necessario, sono autorizzati a bagnare il campo con l'apposito getto utilizzato a pioggia.
- 5) Gli addetti al controllo sono autorizzati, oltre all'applicazione delle sanzioni generali, a far abbandonare il campo ai giocatori con calzature non idonee o quando il terreno di gioco non sia praticabile.

Il personale di servizio e le persone autorizzate sono gli unici soggetti abilitati alla manutenzione del campo da tennis in terra rossa.

##### **Art.207 - Uso campo da tennis da parte del Minore**

L'uso del campo da tennis è consentito, fra i minori che non abbiano compiuto i 12 anni di età, solo a campo libero.

L'uso del campo da tennis è consentito, fra i minori che abbiano compiuto i 12 anni di età, con prenotazione settimanale o giornaliera fino e non oltre le ore 18.00 (nei giorni feriali)

L'uso del campo da tennis dopo le ore 18,00 è consentito - solo con prenotazione a campo libero - al Minore che abbia compiuto i 12 anni di età se gioca con un Socio.

I minori possono giocare con prenotazione settimanale o giornaliera, fino e non oltre le ore 18.00 (nei giorni feriali), se giocano con un Socio.

##### **Art.208 - Modalità di prenotazione impianto sportivo settore tennis**

La prenotazione del campo si effettua on line in base alle fasce orarie in cui è suddivisa la giornata:

**fascia A** - antimeridiana - giorno feriale/festivo: dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

**fascia B** - pomeridiana - giorno feriale/festivo: dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

**fascia C** - serale - giorno feriale/festivo: dalle ore 19,00 alle ore 22,00.

apponendo il cognome e il nome dei giocatori nei campi dell'apposita schermata.

La prenotazione di un incontro "singolare" è valida per 1 ora di gioco.

La prenotazione di un incontro di "doppio" è valida per 2 ore di gioco.

Non possono essere prenotate 2 ore nello stesso giorno tranne che a campo libero o si disputi un incontro di doppio.

L'ora di gioco termina 2 minuti prima del turno successivo.

#### **Art.209 - Prenotazione settimanale impianto sportivo settore tennis**

La prenotazione settimanale on line (valide dal lunedì alla domenica successiva) si possono effettuare al sabato dalle ore 10.00 alle 24.00 del sabato successivo.

**periodo estivo (da maggio ad agosto)** - campi disponibili 1, 2, 3, 5, 8

Il Socio potrà effettuare due prenotazioni purché in fascia oraria diversa.

**periodo invernale (da settembre ad aprile)** - campi disponibili 1, 2, 5,8

Il campo 6 si può prenotare dalle ore 18.00.

Il Socio potrà effettuare una sola prenotazione.

Con apposita delibera il consiglio di Amministrazione potrà, ogni anno, decidere un'eventuale modifica di periodo.

#### **Art.210 - Prenotazione giornaliera impianto sportivo settore tennis**

Le prenotazioni giornaliere on line possono essere effettuate dalle ore 07.50.

Il Socio che ha fatto una prenotazione settimanale per lo stesso giorno può fare una nuova prenotazione solo a campo libero.

#### **Art.211 - Prenotazione sostitutiva impianto sportivo settore tennis**

Se i giocatori prenotati on line non si presentano sul campo da tennis entro 10 minuti dall'inizio del turno prenotato perdono il diritto acquisito per giocare.

Trascorsi 10 minuti dall'inizio del turno prenotato, pertanto, il campo può essere impegnato da altri Soci senza particolari prescrizioni, salvo la precedenza per i Soci che non abbiano ancora giocato nello stesso giorno.

#### **Art.212 - Prenotazione a "campo libero" impianto sportivo settore tennis**

La prenotazione on line a campo libero va effettuata a partire da 10 minuti prima dall'inizio dell'ora.

#### **Art.213 - Rinuncia e/o prenotazione impianto sportivo settore tennis**

Sarà inibito l'uso dei campi per la settimana successiva ai Soci che:

- Non utilizzano le ore prenotate on line senza darne comunicazione alla Direzione o non ne effettuano la cancellazione possibile fino a prima che inizi l'ora di gioco.
- Utilizzano la prenotazione settimanale, giornaliera, a "campo libero" in sequenza formalmente accettata dal programma on line ma che, nella sostanza, infrange il rispetto e il senso delle regole che il settore tennis si è dato in tutti i suoi articoli.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare più severi provvedimenti disciplinari in caso di recidività nel comportamento.

#### **Art.214 - Ospite tennis**

L'Ospite tennis è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il campo da tennis.

Il Socio può invitare un Ospite tennis solo alle seguenti modalità:

- Nei giorni feriali con prenotazione on line giornaliera;
- Al sabato e nei giorni festivi solo con prenotazione on line a campo libero;
- In nessun caso l'Ospite potrà sostituire un Socio in una partita prenotata sul settimanale.

Il Socio prenotante è tenuto a versare in Direzione, per ciascun Ospite tennis, prima di giocare, la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione degli Ospiti in possesso di permesso giornaliero o Soci di organismi convenzionati. Sarà sanzionato con delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio recidivo nel sostituire, nei prefestivi, una prenotazione giornaliera Socio/Socio con una a campo libero Socio/Ospite.

### **CAPO XIV**

#### **Settore paddle**

##### **Art.215 - Impianto sportivo settore paddle.**

L'impianto sportivo del settore paddle è costituito:

campo da paddle esterno - superficie in erba sintetica

L'uso del campo da paddle è consentito al Socio ed alle persone autorizzate che risultano prenotate.

L'accesso ai campi da paddle deve avvenire con abbigliamento e calzature idonei.

Nella condotta di gioco i giocatori dovranno attenersi alle più elementari norme del gioco del paddle.

##### **Art.216 - L'uso del campo da paddle da parte del Minore**

L'uso del campo da paddle è consentito, fra Minori che non abbiano compiuto i 12 anni di età, solo a campo libero.

L'uso del campo da paddle è consentito, fra Minori che abbiano compiuto i 12 anni di età, con prenotazione settimanale o giornaliera fino e non oltre le ore 18.00 (nei giorni feriali)

L'uso del campo da paddle dopo le 18.00 è consentito - solo con prenotazione giornaliera - al Minore che abbia compiuto i 12 anni di età se gioca con un Socio.

I Minori possono giocare con prenotazione settimanale o giornaliera, fino e non oltre le ore 18.00 (nei giorni feriali), se giocano con un Socio.

##### **Art.217- Modalità di prenotazione impianto sportivo settore paddle**

La prenotazione del campo si effettua on line in base alle fasce orarie in cui è suddivisa la giornata:

fascia A - (antimeridiana) dalle ore 8.00 alle 14.00;

fascia B - (pomeridiana) dalle ore 14.00 alle 20.00;

fascia C - (serale) dalle ore 20.00 alle 23.00;

apponendo il cognome e il nome dei quattro giocatori nei campi dell'apposita schermata.

La prenotazione di un incontro "quattro giocatori" è valida per 90 minuti di gioco.

Non possono esserci due prenotazioni nello stesso giorno tranne che a campo libero.

L'ora e mezza di gioco termina 2 minuti prima del turno successivo.

#### **Art.218 - Prenotazione settimanale impianto sportivo settore paddle**

Le prenotazioni settimanali on line (valide dal lunedì alla domenica successiva) si possono effettuare al sabato dalle ore 10.00 alle 24.00 del sabato successivo.

Il Socio potrà effettuare una sola prenotazione.

#### **Art.219 - Prenotazione giornaliera impianto sportivo settore paddle**

Le prenotazioni giornaliere on line possono essere effettuate dalle ore 07.50.

Il Socio che ha fatto una prenotazione settimanale per lo stesso giorno può fare una nuova prenotazione solo a campo libero.

#### **Art.220 - Prenotazione sostitutiva impianto sportivo settore paddle**

Se i giocatori prenotati on line non si presentano sul campo da tennis entro 10 minuti dall'inizio del turno prenotato perdono il diritto acquisito per giocare.

Trascorsi 10 minuti dall'inizio del turno prenotato, pertanto, il campo può essere impegnato da altri Soci senza particolari prescrizioni, salvo la precedenza per i Soci che non abbiano ancora giocato nello stesso giorno.

#### **Art.221 - Prenotazione a "campo libero" impianto sportivo settore paddle**

La prenotazione on line a campo libero va effettuata a partire da 10 minuti prima dell'inizio dell'ora.

#### **Art.222 - Rinuncia e/o modifica prenotazione impianto sportivo settore paddle**

Sarà inibito l'uso dei campi per la settimana successiva ai Soci che:

- a) Non utilizzano le ore prenotate on line senza darne comunicazione alla Direzione o non ne effettuano la cancellazione possibile fino a prima che inizi l'ora di gioco.
  - b) Utilizzano la prenotazione settimanale, giornaliera, a "campo libero" in sequenza formalmente accettata dal programma on line ma che, nella sostanza, infrange il rispetto e il senso delle regole che il settore paddle si è dato in tutti i suoi articoli.
- Il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare più severi provvedimenti disciplinari in caso di recidività nel comportamento scorretto.

#### **Art.223 - Ospite paddle**

L'ospite paddle è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il campo da paddle.

Il Socio può invitare un Ospite tennis solo alle seguenti modalità:

nei giorni feriali con prenotazione on line giornaliera;

al sabato e nei giorni festivi solo con prenotazione on line a campo libero;

in nessun caso l'Ospite potrà sostituire un Socio in una partita prenotata sul settimanale.

Il Socio prenotante è tenuto a versare in Direzione, per ciascun Ospite paddle, prima di giocare, la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione degli Ospiti in possesso di permesso giornaliero o soci di organismi convenzionati.

Sarà sanzionato con delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio recidivo nel sostituire, nei prefestivi e festivi, una prenotazione giornaliera Socio/Socio con una a campo libero Socio/Ospite e, nei giorni feriali, una prenotazione settimanale Socio/Socio con una giornaliera o a campo libero Socio/Ospite.

### **CAPO XV**

#### **Settore Volley**

##### **Art.224 - Impianto sportivo settore volley**

L'impianto sportivo del settore volley è costituito:

- a) campo da volley presso l'impianto polivalente scoperto;
- b) campo da volley presso l'impianto polivalente coperto.

L'avvicendamento sull'impianto sportivo del settore volley è disciplinato dal Comitato tecnico.

##### **Art.225 - Uso campo da volley presso l'impianto polivalente coperto**

L'uso del campo da volley presso l'impianto polivalente coperto è consentito solo su prenotazione ed è subordinato alla presenza in attività di un minimo di 8 giocatori.

##### **Art.226 - Uso campo da volley presso l'impianto polivalente scoperto**

Il campo da volley presso l'impianto polivalente scoperto non prenotato consente a Chiunque di giocare mediante prenotazione a campo libero.

##### **Art.227 - Ospite volley**

L'Ospite volley è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il campo da volley.

Il Socio che intende prenotare per l'Ospite volley deve versare la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione presso la Direzione prima dell'inizio dell'uso dell'impianto societario.

L'utilizzo dell'impianto sportivo del settore volley è consentito ad un numero di Ospiti non superiore al 50% dei giocatori presenti in attività.

##### **Art.228 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore volley**

A conclusione definitiva degli incontri, è fatto obbligo ai giocatori:

- a) rimuovere ogni materiale dal terreno di gioco;
- b) riconsegnare in Direzione il pallone ricevuto in uso temporaneo;
- c) spegnere ogni tipo di illuminazione artificiale.

### **CAPO XVI**

#### **Settore Tennis Tavolo**

##### **Art.229 - Impianto sportivo settore Tennis tavoli professionali**

L'impianto sportivo del settore Tennis Tavolo / Ping Pong è costituito:

- Tavolo professionale – da interno n. 1 e n. 2

L'uso del tavolo da ping pong è consentito al Socio ed alle persone autorizzate che risultano prenotate.

Nella condotta di gioco i partecipanti dovranno attenersi alle più elementari regole del ping pong.

##### **Art.230 - L'uso del tavolo da Tennis Tavolo da parte del Minore**

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 90 – Obbligo di sorveglianza del minore, l'uso del tavolo da ping pong da parte del Minore è disciplinato come segue.

L'uso del tavolo da ping pong è consentito, fra Minori che non abbiano compiuto i 16 anni di età, solo a campo libero.

L'uso del tavolo da ping pong è consentito, fra Minori che abbiano compiuto i 16 anni di età, con prenotazione settimanale o giornaliera fino e non oltre le ore 18.00 (nei giorni feriali)

L'uso dal tavolo da pig pong dopo le 18.00 è consentito – solo con prenotazione giornaliera – al Minore che abbia compiuto i 16 anni di età se gioca con un Socio.

I minori possono giocare con prenotazione settimanale o giornaliera, fino e non oltre le ore 18.00 (nei giorni feriali), se giocano con un Socio.

#### **Art.231 – Modalità di prenotazione impianto sportivo settore Tennis Tavolo**

La prenotazione del campo si effettua on line in base alle fasce orarie in cui è suddivisa la giornata:

fascia A – (antimeridiana) dalle ore 8.00 alle 14.00;

fascia B – (pomeridiana) dalle ore 14.00 alle 19.00;

fascia C – (serale) dalle ore 19.00 alle 22.00;

apponendo il cognome e il nome dei due giocatori nei campi dell'apposita schermata. La prenotazione di un incontro "due giocatori" è valida per 1 ora di gioco. Non possono essere prenotate dallo stesso Socio due ore nello stesso giorno tranne che a campo libero. L'ora di gioco termina 2 minuti del turno successivo.

#### **Art.232 – Prenotazione settimanale impianto sportivo settore Tennis Tavolo**

Le prenotazioni settimanali on line (valide dal lunedì alla domenica successiva) si possono effettuare dalle ore 07.50 del venerdì alle ore 24.00 del sabato successivo.

I campi disponibili: n. 1

Il Socio potrà effettuare una sola prenotazione (vedi articolo precedente).

#### **Art.233 – Prenotazione giornaliera impianto sportivo settore Tennis Tavolo**

Le prenotazioni giornaliere on line possono essere effettuate dalle ore 07.50.

Campi disponibili: n.1 e n. 2.

Il Socio che ha fatto una prenotazione settimanale per lo stesso giorno può fare una nuova prenotazione a campo libero.

#### **Art.234 – Prenotazione sostitutiva impianto sportivo settore Tennis Tavolo**

Se i giocatori prenotati on line non si presentano sul campo da ping pong entro 10 minuti dall'inizio del turno prenotato perdono il diritto acquisito per giocare. Trascorsi 10 minuti dall'inizio del turno prenotato, pertanto, il campo può essere impegnato da altri Soci senza particolari prescrizioni, salvo la precedenza per i Soci che non abbiano ancora giocato nello stesso giorno.

#### **Art.235 - Prenotazione a "campo libero" impianto sportivo settore Tennis Tavolo**

La prenotazione on line a campo libero va effettuata a partire da 10 minuti prima dell'inizio dell'ora.

#### **Art.236 - Rinuncia e/o modifica prenotazione impianto sportivo settore Tennis Tavolo**

Sarà inibito l'uso dei campi per la settimana successiva ai Soci che:

a) Non utilizzano le ore prenotate on line senza darne comunicazione alla Direzione o non ne effettuano la cancellazione possibile fino a prima che inizi l'ora di gioco.

b) Utilizzano la prenotazione settimanale, giornaliera, a "campo libero" in sequenza formalmente accettata dal programma on line ma che, nella sostanza, infrange il rispetto e il senso delle regole che il settore tennis tavolo si è dato in tutti i suoi articoli. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare più severi provvedimenti disciplinari in caso di recidività nel comportamento scorretto.

#### **Art.237 - Ospite Tennis Tavolo**

L'ospite Tennis Tavolo è colui che è autorizzato ad utilizzare per un orario definito solo il tavolo da ping pong. Il Socio può invitare un Ospite ping pong solo alle seguenti modalità:

1. nei giorni feriali con prenotazione on line giornaliera;

2. al sabato e nei giorni festivi solo con prenotazione on line a campo libero;

3. in nessun caso l'Ospite potrà sostituire un Socio in una partita prenotata sul settimanale.

Il Socio prenotante è tenuto a versare in Direzione, per ciascun Ospite ping pong, prima di giocare, la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione degli Ospiti in possesso di permesso giornaliero o soci di organismi convenzionati. Sarà sanzionato con delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio recidivo nel sostituire, nei prefestivi e festivi, una prenotazione giornaliera Socio/Socio con una a campo libero Socio/Ospite e, nei giorni feriali, una prenotazione settimanale Socio/Socio con una giornaliera o a campo libero Socio/Ospite.

## **TITOLO IV**

# **Regolamento disciplinare**

## **CAPITOLO I**

### **Criteri generali e modalità di applicazione per la contestazione di infrazioni**

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

#### **Art.238 - Oggetto**

Il Regolamento di disciplina individua i criteri generali e le modalità di applicazione per la contestazione di addebiti disciplinari.

#### **CAPO II**

##### **Procedimento disciplinare**

#### **Art.239 - Potestà disciplinare**

La potestà disciplinare/sanzionatoria è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità che non necessitano di approfondimento e che il Consiglio di Amministrazione intende specificatamente far rientrare nelle ordinarie funzioni di Direzione.

Il provvedimento disciplinare inflitto dal Consiglio di Amministrazione è comunicato all'interessato, a mezzo posta con raccomandata A.R. al domicilio risultante dal libro dei Soci, e pubblicato per 30 giorni all'Albo sociale, mediante indicazione della motivazione e del cognome e nome del trasgressore.

#### **Art.240 - Tipologie sanzioni**

Chiunque, in qualsiasi modo, contravviene alle disposizioni generiche o specifiche dello Statuto, dei Regolamenti sociali e delle delibere comunque notificate all'Albo sociale ovvero con la sua condotta compromette il buon andamento delle attività o produce grave nocumento all'immagine della Cooperativa, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione dall'attività Sociale;
- d) esclusione dalla Cooperativa;
- e) sanzione accessoria.

L'applicazione della sanzione è proporzionata in misura della gravità materiale e morale della mancanza commessa ed alle conseguenze che la stessa ha prodotto.

Il provvedimento sanzionatorio è deliberato con motivazione dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità che non necessitano di approfondimento fatte rientrare nelle ordinarie funzioni di Direzione.

Il Socio che rifiuti o ritardi all'ottemperanza del provvedimento disciplinare comminato è considerato inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società.

#### **Art.241 - Richiamo**

Il richiamo è una dichiarazione di biasimo con cui sono sanzionate lievi mancanze non abituali od omissioni di lieve entità.

#### **Art.242 - Sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento alla Cooperativa di una somma non inferiore ad € 5,00 e non superiore ad € 250,00 e può essere inflitta per:

- a) recidiva condotta in una mancanza sanzionata con il richiamo;
- b) abituale negligenza nell'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti sociali e delle delibere comunque notificate all'Albo sociale;
- c) qualsiasi altro comportamento che possa compromettere il buon andamento ed il decoro della Cooperativa o ne produca grave nocumento all'immagine della medesima.

#### **Art.243 - Sospensione ed esclusione**

La sospensione consiste nell'allontanamento dalle attività della Cooperativa per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un anno.

L'esclusione consiste nell'allontanamento definitivo dalla Cooperativa.

Le sanzioni della sospensione e dell'esclusione - oltre a quanto previsto dallo Statuto - sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e possono essere comminate per:

- a) mancanze che rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;
- b) denigrazione degli organi Sociali;
- c) condotta che produca turbamento nella regolarità o nella continuità dell'attività Sociale.

La sospensione non esime l'interessato dal pagamento degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa.

Il Socio che, colpito da provvedimento di sospensione, risulta iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei Soci ha diritto di voto in Assemblea.

#### **Art.244 - Modalità contestazione della sospensione e dell'esclusione**

Per l'irrogazione della sospensione e dell'esclusione il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esprimersi dopo aver verificato:

- a) l'avvenuta contestazione dell'infrazione alla Parte interessata, debitamente identificata;
- b) eventuali memorie, testimonianze o documenti presentati dalla Parte interessata;
- c) tutte le circostanze attenuanti e quant'altro ritenuto utile poter contribuire a decidere con ponderatezza e secondo equità.

### **CAPO III**

#### **Sanzioni accessorie**

##### **Art.245 - Sanzione accessoria per Atleta**

Il Consiglio di Amministrazione può definire, anche su proposta del Comitato tecnico di appartenenza, eventuali sanzioni disciplinari accessorie - da comminare all'Atleta responsabile di censurabili condotte - quali: temporanea sospensione dagli allenamenti, temporanea esenzione a partecipare a competizioni di qualsiasi natura e specie, sanzione pecuniaria non inferiore ad € 5,00 e non superiore ad € 250,00, esclusione dalla Cooperativa.

##### **Art.246 - Sanzione accessoria per ritardo di pagamenti**

Il Socio che ritardi il pagamento del capitale sociale ovvero della tassa di ammissione ovvero del corrispettivo annuo di gestione ovvero di contravvenzioni per eventuali contestazioni di addebiti è considerato inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa.

Il Socio inadempiente ha l'obbligo di effettuare - entro 20 giorni dalla data certa della richiesta di sollecito da parte della Cooperativa - il versamento della sanzione accessoria così composta:

- a) interessi moratori calcolati - in base al tasso legale vigente tempo per tempo, maggiorato di tre punti - a decorrere dalla data di scadenza stabilita e non osservata, fino alla data certa di effettivo pagamento;
- b) sanzione pecuniaria di euro 5 in caso di ritardo inferiore ai 7 giorni (senza interessi di mora), sanzione pecuniaria di € 15,00 in caso di ritardo inferiore a 30 giorni ovvero sanzione pecuniaria di € 30,00 in caso di ritardo superiore a 30 giorni ovvero sanzione pecuniaria di € 60,00 in caso di ritardo superiore a 60 giorni; per i ritardi superiori a 6 giorni saranno applicati gli interessi di mora.
- c) rimborso spese postali.

La sanzione accessoria per ritardo di pagamenti non è divisibile ed è versata in unica soluzione.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, può apportare eventuali modifiche al valore della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) in atto applicata per il ritardo di pagamenti.

##### **Art.247 - Sanzione accessoria per ritardo richiesta passaggio di categoria**

Il Socio che ritardi di comunicare qualsiasi variazione dello Stato anagrafico del proprio nucleo familiare ovvero omette di chiedere il passaggio alla nuova Categoria - entro e non oltre tre mesi - è considerato inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa.

Oltre al pagamento della differenza fra il valore nominale delle azioni di capitale a suo tempo sottoscritte e quello previsto per il passaggio alla nuova Categoria, il Socio inadempiente ha l'obbligo - entro 20 giorni dalla data certa della richiesta di sollecito - di effettuare il versamento della sanzione accessoria così composta:

- a) interessi moratori calcolati - in base al tasso legale vigente tempo per tempo, maggiorato di tre punti - a decorrere dalla data certa di variazione dello Stato anagrafico del proprio nucleo familiare fino alla data certa di richiesta di passaggio alla nuova Categoria;
- b) sanzione pecuniaria pari al 25% del valore complessivo delle azioni di capitale ancora non versate per il passaggio alla nuova Categoria e, comunque, per un importo non superiore nel massimo ad € 250,00;
- c) rimborso spese postali.

La sanzione accessoria per ritardo richiesta passaggio di categoria non è divisibile ed è versata in unica soluzione.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, può apportare eventuali modifiche al valore della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) in atto applicata per il ritardo richiesta passaggio di categoria.

## TITOLO V

# Regolamento per la raccolta del Prestito sociale

## CAPITOLO I

### Criteri generali e modalità di gestione per partecipare alla raccolta del Prestito sociale

#### CAPO I

##### Disposizioni generali

##### Art.248 - Oggetto

Il Regolamento per la raccolta del Prestito sociale disciplina i criteri generali e le modalità di gestione del risparmio tra Soci per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e da altre disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

I versamenti fatti dai Soci a titolo di Prestito Sociale non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico in quanto qualsiasi versamento è destinato esclusivamente al finanziamento degli investimenti effettuati per il conseguimento degli scopi sociali ovvero all'estinzione di eventuali prestiti bancari assunti per far fronte agli investimenti della Cooperativa.

##### Art.249 - Prestito sociale

L'importo totale massimo del Prestito sociale della Cooperativa, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, è fissato dal Consiglio di Amministrazione indipendentemente dal numero dei Soci che concorrono per la totale sottoscrizione.

L'ammissione al Prestito sociale consente ad ogni Socio prestatore di potere versare somme di partecipazione non inferiori nel minimo ad € 1.000 (pari a £ 1.936.270) e non superiori nel massimo ad € 30.031 (pari a £ 58.148.124).

L'importo complessivo di partecipazione al Prestito sociale per ogni Socio prestatore, anche se versato in tempi diversi, non può essere comunque superiore nel massimo ad € 30.031 (pari a £ 58.148.124).

In attuazione a quanto disposto dalla legge 31/01/1992 n. 59 in materia di Prestiti sociali, il limite massimo del prestito ammissibile per ogni Socio può essere soggetto a variazione per eventuali modifiche introdotte con Decreto Ministeriale.

##### Art.250 - Sospensione al ricorso del Prestito sociale

Se la Cooperativa non ritenesse più necessario incrementare il ricorso alla raccolta del Prestito sociale per far fronte a proprie esigenze finanziarie, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione può sospendere l'effettuazione di nuovi prestiti ovvero può respingere le istanze di rinnovo dei prestiti in essere di cui è stato richiesto il rimborso.

#### CAPO II

##### Ammissione al Prestito sociale

##### Art.251 - Lista di attesa per ammissione al Prestito sociale

Al raggiungimento dell'importo massimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, il Socio che intende partecipare al Prestito sociale deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed iscriversi alla lista di attesa.

L'iscrizione alla lista di attesa per partecipare al Prestito sociale è effettuata in ordine cronologico rispetto alla data certa di presentazione della domanda scritta e previo versamento - a titolo di rimborso spese di gestione della lista di attesa - di un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

##### Art.252 - Rinuncia iscrizione alla lista di attesa Prestito sociale

Il Socio che intende rinunciare ad essere iscritto alla lista di attesa deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ad essere iscritto alla lista di attesa ha effetto immediato.

##### Art.253 - Procedura di ammissione al Prestito sociale

Il Consiglio di Amministrazione delibera, informando l'Interessato, in merito a:

- a) nuove ammissioni, dalla lista di attesa, a partecipare al Prestito sociale;
- b) ammissione delle istanze di rinnovo a partecipare al Prestito sociale di cui è stato già richiesto il rimborso.

È fatto obbligo al Socio prestatore di sottoscrivere - a pena di nullità - omogenei moduli di adesione a partecipare al Prestito sociale, su cui sono riportati, in forma chiara e certa, le seguenti informazioni:

- a) modalità di avvio, di sviluppo e di estinzione delle quote di partecipazione al Prestito sociale;
- b) modalità di versamenti delle quote di partecipazione al Prestito sociale;
- c) modalità di rimborso delle quote di partecipazione al prestito, preventivamente accettata dal Socio;
- d) tasso di interesse fisso attualmente applicato ed indicazione di eventuali criteri di variazione automatica;
- e) modalità di calcolo e di eventuale capitalizzazione degli interessi;
- f) modalità di determinazione delle valute;
- g) modalità di comunicazione su eventuali modificazioni delle condizioni;
- h) modalità di presentazione di eventuali deleghe a Terzi;
- i) eventuali spese a carico del Socio.

**Art.254 - Categorie di Prestito sociale in base alle modalità di rimborso**

Il Socio prestatore deve preventivamente dichiarare - in base alla modalità di rimborso preferita - l'appartenenza del proprio Prestito ad una delle seguenti categorie:

**categoria A** - effettuazione del rimborso entro un mese dalla data certa di presentazione della richiesta scritta di rimborso;

**categoria B** - effettuazione del rimborso al termine del trimestre solare (31/3 - 30/6 - 30/9- 31/12) successivo a quello in cui risulta la data certa di presentazione della richiesta scritta di rimborso;

**categoria C** - effettuazione del rimborso al termine del semestre solare (30/6 - 31/12) successivo a quello in cui risulta la data certa di presentazione della richiesta scritta di rimborso.

**Art.255 - Modalità di partecipazione al Prestito sociale**

Il Socio ammesso a partecipare al Prestito sociale deve effettuare il versamento della somma prescelta presso l'Istituto di credito indicato dalla Cooperativa indicando la seguente causale:

Prestito sociale - cognome, nome e numero di codice attribuito dalla Cooperativa.

Il versamento può anche essere effettuato tramite bonifico bancario ovvero direttamente presso la Sede amministrativa della Cooperativa. Il versamento effettuato con assegno bancario o circolare è accettato con la clausola "salvo buon fine".

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alla partecipazione al Prestito sociale.

**CAPO III**

**Interessi**

**Art.256 - Tassi di interesse**

In base all'importo del Prestito sociale ed alla modalità di rimborso accettata dal Socio prestatore, la Cooperativa garantisce l'applicazione dei seguenti tassi di interesse:

<i>Categoria</i>	<i>Classe</i>	<i>Quota prestito sociale</i>	<i>Tasso annuo lordo</i>	<i>Tasso annuo al netto ritenuta fiscale</i>
<i>A</i>	<i>I°</i>	<i>Fino a € 5.200</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
	<i>II°</i>	<i>Oltre € 5.200</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>B</i>	<i>I°</i>	<i>Fino a € 5.200</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
	<i>II°</i>	<i>Oltre € 5.200</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>C</i>	<i>I°</i>	<i>Fino a € 5.200</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
	<i>II°</i>	<i>Oltre € 5.200</i>	<i>%</i>	<i>%</i>

Se un Socio prestatore raggiunge, anche in tempi diversi e con modalità di rimborso non uguali, un importo complessivo di partecipazione al Prestito sociale superiore ad € 5.200 pari a £ 10.068.604) si applica all'intera somma il tasso di interesse previsto per la II° classe della categoria di appartenenza (A - B - C) di ogni singolo versamento, a partire dalla data di decorrenza degli interessi spettanti al versamento che ha prodotto il superamento del limite di € 5.200 previsto per la I° classe.

**Art.257 - Calcolo degli interessi**

Gli interessi sono calcolati secondo il calendario civile, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello della data certa del versamento o del bonifico sino al giorno di restituzione del Prestito sociale (data di capitalizzazione).

Per il computo degli interessi non sono considerati lavorativi i giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

**Art.258 - Modalità di liquidazione degli interessi**

Gli interessi non capitalizzati sono liquidati al 31 dicembre di ogni anno e sono messi in pagamento entro 10 giorni.

La Cooperativa - entro il 21 dicembre - comunica al Socio prestatore l'ammontare degli interessi che matureranno al termine dell'anno; affinché l'interessato possa richiederne l'eventuale capitalizzazione.

La mancata richiesta scritta di capitalizzazione degli interessi equivale al tacito assenso - nei modi e nei tempi previsti - per il rimborso totale degli interessi da parte del Socio prestatore.

Gli interessi dei Prestiti rimborsati prima del 31 dicembre sono egualmente messi in pagamento entro 10 giorni dalla fine di ogni anno, ma sono liquidati alla data certa di interruzione della partecipazione al Prestito sociale.

**Art.259 - Capitalizzazione interessi**

Il Socio prestatore che intende chiedere la capitalizzazione degli interessi deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando che l'importo complessivo del Prestito sociale per ogni Socio non può essere comunque superiore nel massimo ad € 30.031 (pari a £ 58.148.124).

**Art.260 - Modifica del tasso di interesse**

In occasione dell'accertata variazione dei principali tassi di interesse in vigore sui mercati finanziari, con particolare riferimento al tasso di rendimento lordo dei Titoli di Stato accertato mensilmente, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, può apportare eventuali modificazioni al livello dei tassi in atto applicati, con decorrenza non anteriore all'inizio del trimestre solare successivo.

**Art.261 - Obbligo di informazione modifica tasso interesse**

Qualsiasi modifica del tasso di interesse in atto applicati è comunicata all'albo sociale ovvero attraverso altre modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Avviso di modifica dei tassi di interessi in atto applicati è affisso all'Albo sociale almeno 10 giorni prima della decorrenza ovvero è reso noto anche attraverso altri modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

**Art.262 - Ritenuta fiscale**

Ai sensi dell'art.20 del D.L. 08/04/1974 n. 95, gli interessi sono assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta definitiva mediante l'applicazione dell'attuale aliquota corrispondente al 12,50%. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, pertanto, gli interessi non devono essere inclusi nell'annuale dichiarazione dei redditi poiché, con l'applicazione della ritenuta fiscale, risulta assolto ogni obbligo di natura tributaria da parte del Socio prestatore.

#### CAPO IV

##### Rimborso del Prestito sociale

###### Art.263 - Modalità di rimborso del Prestito sociale

Il Socio che intende chiedere il rimborso del Prestito sociale deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Il rimborso del Prestito sociale è effettuato con le modalità previste per la categoria accettata dal Socio prestatore in occasione del versamento del prestito. La richiesta di rimborso del Prestito sociale può essere totale o parziale e può essere presentata in qualsiasi momento, a prescindere dalla categoria precedentemente accettata dal Socio prestatore.

###### Art.264 - Modifica della categoria di rimborso accettata in occasione del versamento del

###### Prestito sociale

Il Socio che intende chiedere la modifica della categoria di rimborso accettata in occasione della partecipazione al Prestito sociale deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La modifica della categoria di rimborso, anche ai fini dell'applicazione del tasso d'interesse, ha efficacia sulla decorrenza in funzione alle seguenti ipotesi:

Modifica della categoria accettata in occasione del versamento del prestito con un'altra modalità avente un tempo di rimborso superiore		
Categoria		decorrenza
Dalla	Alla	
A	B	Al termine del mese in cui risulta la data certa di presentazione della richiesta scritta di modifica
	C	
B	C	

Modifica della categoria accettata in occasione del versamento del prestito con un'altra modalità avente un tempo di rimborso inferiore		
Categoria		decorrenza
Dalla	Alla	
B	A	Al termine del trimestre (31/3 - 30/06 - 30/09 -31/12) successivo a quello in cui risulta la data certa di presentazione della richiesta scritta di modifica
C	A	Al termine del semestre solare (30/06 - 31/12) successivo a quello in cui risulta la data certa di presentazione della richiesta scritta di modifica
	B	

###### Art.265 - Penale per la richiesta di rimborso anticipato

Al Socio che chiede il rimborso - totale o parziale - in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla categoria accettata in occasione del versamento del proprio prestito, oltre ad essere riconosciuto con effetto immediato il cambio di categoria per l'importo di cui se ne chiede la restituzione, è applicata una specifica penale.

La penale applicata per la richiesta di rimborso anticipato - equivalente alla differenza tra gli interessi maturati al tasso lordo previsto dalla categoria accettata in occasione del versamento del proprio prestito e gli interessi calcolati in base al tasso lordo previsto per il cambio di categoria - è così individuata:

Categoria		Calcolo della differenza
Dalla	Alla	
C	A	Limitatamente ai dodici mesi antecedenti alla data certa del rimborso anticipato
B	A	Limitatamente ai sei mesi antecedenti alla data certa del rimborso anticipato
C	A	

Qualora il prestito, alla data certa del rimborso anticipato, risulti essere inferiore - rispettivamente di 12 ovvero 6 mesi - la differenza tra gli interessi per l'applicazione della penale è calcolata per il periodo di effettiva durata della partecipazione al Prestito sociale.

###### Art.266 - Consenso pagamento contributo annuo di gestione

Il Socio prestatore che intende utilizzare il Prestito sociale per il pagamento del proprio contributo annuo di gestione - ovvero di altri componenti del proprio nucleo familiare - deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'importo è prelevato automaticamente dal Prestito sociale del Socio prestatore consenziente, con effetto dal giorno di scadenza previsto per il pagamento del dovuto contributo annuo di gestione.

###### Art.267 - Diritto di delega

La richiesta di rimborso - totale o parziale - del Prestito sociale può essere delegata ad una o più persone, iscritte ovvero non iscritte all'albo Soci della Cooperativa, anche in forma disgiunta.

Il Socio prestatore che intende esercitare il diritto di delega deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita procura scritta con firma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale.

Analogo procedura deve essere osservata per la presentazione della revoca dell'atto di delega.

#### CAPO V

##### Diritto di partecipare al Prestito sociale

###### Art.268 - Diritto a partecipare al Prestito sociale



È riconosciuto il diritto di partecipare al Prestito sociale solo ai Soci che risultano regolarmente iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non risultano inadempienti agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa.

**Art.269 - Cause di perdita del diritto a partecipare al Prestito sociale**

Il diritto di partecipare al Prestito sociale termina, con effetto immediato, in occasione del recesso ovvero dell'esclusione ovvero della morte del Socio prestatore e, pertanto, gli importi versati per la partecipazione al Prestito sociale cessano di produrre interessi. La somma versata per la partecipazione al Prestito sociale e gli eventuali interessi maturati - entro 15 giorni dalla data certa di interruzione del rapporto sociale - sono messi a disposizione dell'avente diritto ovvero degli eredi del Socio defunto.

Con il consenso scritto degli altri eventuali legittimi discendenti e su richiesta dell'interessato, è riconosciuto il diritto di mantenere il Prestito sociale solo all'erede che risulta regolarmente iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non risulta inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa.

**CAPO VI**

**Disposizioni finali**

**Art.270 - Funzione di foglio informativo analitico**

All'atto del versamento del prestito, il Socio prestatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione il Regolamento per la raccolta del Prestito sociale. Il Regolamento per la raccolta del Prestito sociale è da considerarsi documento idoneo ad assolvere le funzioni previste per il foglio informativo analitico, poiché reca dettagliata descrizione delle condizioni contrattuali riguardanti la remunerazione delle somme versate per la partecipazione al Prestito sociale, compreso il calcolo degli interessi e delle spese, di cui alla Circolare Banca di Italia 28/06/1995 sezione III° paragrafo 3.1. Copia del Regolamento per la raccolta del Prestito sociale e di eventuali fogli di aggiornamento delle condizioni sono consegnati ad ogni Socio prestatore ed a qualsiasi altro Socio che ne faccia richiesta.

**Art.271 - Obbligo di registrazione**

La sottoscrizione del Regolamento per la raccolta del Prestito sociale equivale alla consensuale stipulazione - tra il Socio prestatore e la Cooperativa - di un contratto redatto in forma di corrispondenza commerciale, da assoggettarsi a registrazione obbligatoria solo in caso di uso ai sensi e per gli effetti di cui alla Nota, aggiunta dall'art.21 co. XXI Legge 27/12/1997 n.449, all'art.1 della Tariffa - parte II - allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di registro).

**Art.272 - Esenzione spese**

La partecipazione alla raccolta del Prestito sociale non prevede alcun onere di spese di gestione, fatta eccezione del valore della marca da bollo di quietanza necessaria solo per il versamento degli importi effettuati presso la Sede amministrativa della Cooperativa.

**Art.263 - Entrata in vigore**

Il Testo dei Regolamenti sociali entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo ed abroga, con effetto immediato, tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

**Art.274 - Norme applicate**

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento per la raccolta del Prestito sociale si fa riferimento alle norme dello Statuto della Cooperativa ed alle prescrizioni contenute nelle Deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 03/03/1994 e del 19/07/2005; nonché alle disposizioni normative di cui all'art.10 Legge 31/01/1992 n. 59; dell'art.13 D.P.R. 29/09/1973 n. 601; all'art.11 Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385; alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 03/03/1994; alle Circolari della Banca d'Italia 12/12/1994 - 28/06/1995 - 05/11/1997 - 09/12/1997 e nel rigoroso rispetto di qualsiasi eventuale successiva modifica od integrazione e di altre disposizioni emanate dalle competenti autorità.

## ***Indice***

### **Statuto**

#### **Titolo I**

##### **Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale**

Art. 1 - Denominazione e sede

Art. 2 - Durata

Art. 3 - Scopo mutualistico

Art. 4 - Oggetto sociale

#### **Titolo II**

##### **Soci e azioni**

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci

Art. 6 - Procedura di ammissione

Art. 7 - Obblighi e diritti dei Soci

Art. 8 - Patrimonio sociale ed azioni

Art. 9 - Recesso del socio

Art. 10 - Esclusione

Art. 11 - Morte del socio

Art. 12 - Rimborso delle azioni

#### **Titolo III**

##### **Assemblea**

Art. 13 - Convocazione

Art. 14 - Diritto di intervenire alle assemblee

Art. 15 - Presidenza dell'assemblea

Art. 16 - Maggioranze e voti

#### **Titolo IV**

##### **Amministrazione e controllo**

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Art. 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Convocazioni e deliberazioni

Art. 20 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Compensi degli Amministratori

Art. 22 - Rappresentanza

Art. 23 - Collegio Sindacale

Art. 24 - Controllo contabile

#### **Titolo V**

##### **Bilancio e ristorni**

Art. 25 - Bilancio di esercizio

Art. 26 - Ristorni

#### **Titolo VI**

##### **Scioglimento e liquidazione**

Art. 27 - Cause di scioglimento

Art. 28 - Nomina dei liquidatori

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio sociale

#### **Titolo VII**

##### **Controversie**

Art. 30 - Clausola arbitrale

Art. 31 - Arbitri e procedimento

Art. 32 - Esecuzione della decisione

#### **Titolo VIII**

##### **Disposizioni generali e finali**

Art. 33 - Regolamenti

Art. 34 - Leggi applicate

# Testo dei Regolamenti Sociali

## CAPITOLO I

### Criteria generali e modalità di applicazione

#### CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Obbligo osservanza
- Art. 3 - Pubblicazione
- Art. 4 - Incompatibilità
- Art. 5 - Altre attività
- Art. 6 - Colori sociali

#### CAPO II - Disposizioni finali

- Art. 7 - Entrata in vigore
- Art. 8 - Norme applicate

## Titolo I - Regolamento Organi sociali

### CAPITOLO I

#### Organizzazione

##### CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 9 - Oggetto

##### CAPO II - Elezione Organi sociali

- Art. 10 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Collegio sindacale
- Art. 12 - Comitati tecnici

##### CAPO III - Competenze Organi sociali

- Art. 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 - Gestione investimenti
- Art. 15 - Comunicazione ai Soci
- Art. 16 - Competenze del Comitato tecnico

## Titolo II - Regolamento ammissione

### all'uso dei servizi e degli impianti societari

#### CAPITOLO I

##### Criteria generali e modalità di ammissione del Socio

##### CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 17 - Oggetto
- Art. 18 - Obbligo di pagamento
- Art. 19 - Diritto di delega

##### CAPO II - Categorie Soggetti interni

- Art. 20 - Soggetti interni
- Art. 21 - Socio ordinario
- Art. 22 - Socio aggregato di I° grado
- Art. 23 - Socio aggregato di II° grado
- Art. 24 - Socio "persona svantaggiata"
- Art. 25 - Minore inserito nel nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa
- Art. 26 - Minore non inserito nel nucleo familiare riconosciuto dalla Cooperativa
- Art. 27 - Socio assente
- Art. 28 - Minore assente
- Art. 29 - Limitazione accesso alla Cooperativa

##### CAPO III - Procedura di ammissione

- Art. 30 - Lista di attesa ordinaria
- Art. 31 - Lista di attesa speciale
- Art. 32 - Iscrizione lista di attesa ordinaria
- Art. 33 - Iscrizione lista di attesa speciale
- Art. 34 - Rinuncia iscrizione lista di attesa
- Art. 35 - Ammissione nuovo Socio

##### CAPO IV - Capitale sociale e tassa di ammissione

- Art. 36 - Capitale sociale
- Art. 37 - Tassa di ammissione
- Art. 38 - Tassa di ammissione ridotta

##### CAPO V - Corrispettivo annuo di gestione

- Art. 39 - Corrispettivo annuo di gestione

##### CAPO VI - Passaggio di Categoria

- Art. 40 - Obbligo comunicazione di modifica nucleo familiare
- Art. 41 - Obbligo richiesta passaggio di categoria
- Art. 42 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra due appartenenti alla categoria di Soci ordinari
- Art. 43 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra un appartenente alla categoria di Soci ordinari ed un non Socio
- Art. 44 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra due appartenenti alle categorie di Soci aggregati
- Art. 45 - Costituzione nuovo nucleo familiare tra un appartenente alla categoria di Soci ordinari ed un appartenente alla categoria di Soci aggregati

Art. 46 - Pagamento dilazionato delle quote integrative per il passaggio alla nuova categoria

#### **CAPO VII - Cause di perdita qualifica di Socio**

Art. 47 - Recesso del Socio

Art. 48 - Esclusione del Socio

Art. 49 - Morte del Socio

### **CAPITOLO II**

#### **Criteri generali e modalità di ammissione del Soggetto esterno**

##### **CAPO I - Categorie Soggetti esterni**

Art. 50 - Soggetti esterni

Art. 51 - Ospite

Art. 52 - Accompagnatore

Art. 53 - Atleta

##### **CAPO II - Obblighi e doveri dell'Atleta**

Art. 54 - Tesseramento Atleta

Art. 55 - Certificazione medica Atleta

Art. 56 - Contributo attività sportiva Atleta

Art. 57 - Materiale a disposizione Atleta

Art. 58 - Comportamento Atleta

Art. 59 - Regolarità di frequenza e partecipazione alle manifestazioni

Art. 60 - Trasferimento Atleta

##### **CAPO III - Concessione in uso temporaneo**

Art. 61 - Destinazione d'uso

Art. 62 - Richiesta concessione in uso temporaneo

Art. 63 - Modalità di pagamento

Art. 64 - Rinuncia concessione in uso temporaneo

Art. 65 - Risoluzione concessione in uso temporaneo

Art. 66 - Consapevolezza

### **CAPITOLO III**

#### **Titolo di accesso**

##### **CAPO I - Autorizzazione**

Art. 67 - Tipologie autorizzazioni

Art. 68 - Permesso giornaliero

Art. 69 - Permesso temporaneo

Art. 70 - Permesso speciale

Art. 71 - Permesso Accompagnatore

Art. 72 - Visita occasionale

Art. 73 - Tariffa permessi

Art. 74 - Limite concessione permessi

Art. 75 - Perdita diritto di richiesta autorizzazioni

##### **CAPO II - Documento di riconoscimento**

Art. 76 - Badge riconoscimento Socio

Art. 77 - Badge riconoscimento Minore

Art. 78 - Badge riconoscimento Provvisorio

Art. 79 - Badge riconoscimento per Accompagnatore

Art. 80 - Badge riconoscimento Atleta

Art. 81 - Badge riconoscimento per Servizio

Art. 82 - Tessera riconoscimento Minore

Art. 83 - Smarrimento o deterioramento Badge di riconoscimento

#### **Titolo III - Regolamento uso Impianti societari**

### **CAPITOLO I**

#### **Criteri generali e modalità per l'uso e la gestione dei servizi e degli impianti societari**

##### **CAPO I - Disposizioni generali**

Art. 84 - Oggetto

Art. 85 - Patrimonio sociale

Art. 86 - Destinazione d'uso impianti ed attrezzature

Art. 87 - Calendario delle attività ed orari degli impianti

Art. 88 - Diritto accesso agli impianti

Art. 89 - Perdita del diritto accesso agli impianti

Art. 90 - Obbligo di sorveglianza del Minore

Art. 91 - Norme generali di comportamento

Art. 92 - Uso corretto dell'abbigliamento

Art. 93 - Divieto fumare

Art. 94 - Raccolta differenziata

Art. 95 - Oggetti smarriti

Art. 96 - Quesiti ed osservazioni del Socio

Art. 97 - Albo sociale

Art. 98 - Videosorveglianza

Art. 99 - Risparmio energetico

Art.100 - Diritto prelazione sull'uso degli impianti  
Art.101 - Diritto di risoluzione  
Art.102 - Diritti pubblicitari  
Art.103 - Responsabilità  
Art.104 - Risarcimento danni

#### **CAPO II - Direzione**

Art.105 - Competenze della Direzione  
Art.106 - Tutela Patrimonio sociale  
Art.107 - Personale di servizio  
Art.108 - Biblioteca  
Art.109 - Pro shop  
Art.110 - Filodiffusione

#### **CAPO III - Parcheggio veicoli**

Art.111 - Accesso parcheggi  
Art.112 - Parcheggio autoveicoli  
Art.113 - Parcheggio riservato a "persone svantaggiate"  
Art.114 - Parcheggio ciclo/moto veicoli  
Art.115 - Rimozione veicolo

#### **CAPO IV - Locali spogliatoi**

Art.116 - Spogliatoio ad uso riservato  
Art.117 - Spogliatoio ad uso non riservato  
Art.118 - Divieti ed obblighi per la fruizione del servizio spogliatoio

#### **CAPO V - Armadietti e casellario porta oggetti**

Art.119 - Lista di attesa armadietti  
Art.120 - Assegnazione armadietto  
Art.121 - Armadietto libero  
Art.122 - Casellario portaoggetti  
Art.123 - Corretto utilizzo del bene concesso in uso temporaneo  
Art.124 - Perdita diritto alla concessione d'uso temporaneo

#### **CAPO VI - Area verde**

Art.125 - Tutela patrimonio del verde  
Art.126 - Ombrellone  
Art.127 - Lettino/sdraio  
Art.128 - Tavolo e sedie

#### **CAPO VII - Impianti polivalenti**

Art.129 - Impianti polivalenti  
Art.130 - Modalità di prenotazione impianto polivalente  
Art.131 - Prenotazione settimanale impianto polivalente  
Art.132 - Prenotazione giornaliera impianto polivalente  
Art.133 - Prenotazione a campo libero impianto polivalente  
Art.134 - Rinuncia prenotazione impianto polivalente  
Art.135 - Obblighi per l'uso impianto polivalente coperto  
Art.136 - Divieti per l'uso impianto polivalente coperto

#### **CAPO VIII - Sala Bar ristorante**

Art.137 - Obbligo saldo competenze  
Art.138 - Prenotazioni  
Art.139 - Giochi da tavolo  
Art.140 - Apparecchi da intrattenimento

#### **CAPO IX - Feste private**

Art.141 - Prenotazione festa privata  
Art.142 - Modalità di pagamento prenotazione festa privata

#### **CAPO X - Sala TV**

Art.143 - Uso sala TV  
Art.144 - Divieti uso sala TV

### **CAPITOLO II**

#### **Attività ricreative e Settori sportivi**

##### **CAPO I - Attività Giovanile**

Art.145 - Impianto ricreativo settore attività giovanile  
Art.146 - Uso area giochi  
Art.147 - Ospite attività giovanile

##### **CAPO II - Attività Ricreativa**

Art.148 - Impianto settore attività ricreativa  
Art.149 - Ospite attività ricreativa

##### **CAPO III - Settore Basket**

Art.150 - Impianto sportivo settore basket  
Art.151 - Uso campo da basket presso l'impianto polivalente coperto  
Art.152 - Uso campo da basket presso l'impianto polivalente scoperto  
Art.153 - Ospite basket  
Art.154 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore basket

##### **CAPO IV - Settore Beach**

Art.155 – Uso campi da Beach  
Art.156 - Uso campo da Beach da parte del Minore  
Art.157 – Modalità di prenotazione campi da Beach  
Art.158 – Modalità di prenotazione settimanale campi da Beach  
Art.159 – Modalità di prenotazione giornaliera campi da Beach  
Art.160 – Modalità di prenotazione sostitutiva campi da Beach  
Art.161 – Modalità di prenotazione “a campo libero” campi da Beach  
Art.162 – Modalità di prenotazione on-line campi da Beach  
Art.163 – Ospite  
Art.164 – Obblighi per l’uso impianto sportivo settore Beach volley

#### **CAPO V - Settore Biliardo**

Art.165 - Impianto sportivo settore biliardo  
Art.166 - Uso tavolo da biliardo  
Art.167 - Uso tavolo da biliardo da parte del Minore  
Art.168 - Ospite biliardo  
Art.169 - Obblighi per l’uso impianto sportivo settore biliardo  
Art.170 - Divieti per l’uso impianto sportivo settore biliardo

#### **CAPO VI - Settore Bocce**

Art.171 - Impianto sportivo settore bocce  
Art.172 - Uso campo da bocce  
Art.173 - Uso campo da bocce da parte del Minore  
Art.174 - Ospite bocce  
Art.175 - Obblighi per l’uso impianto sportivo settore bocce

#### **CAPO VII - Settore Calcio**

Art.176 - Impianto sportivo settore calcio  
Art.177 - Uso campo da calcetto presso l’impianto polivalente coperto  
Art.178 - Uso campo da calcio regolamentare  
Art.179 - Modalità di prenotazione campo da calcio non coperto  
Art.180 - Ospite calcio/calcetto  
Art.181 - Obblighi per l’uso impianto sportivo settore calcio  
Art.182 - Divieti per l’uso impianto sportivo settore calcio

#### **CAPO VIII - Settore Cartofilo**

Art.183 - Impianto ricreativo settore cartofilo  
Art.184 - Ospite cartofilo

#### **CAPO IX - Settore Fitness**

Art.185 - Impianto sportivo settore fitness  
Art.186 - Uso della palestra da parte del Minore  
Art.187 - Ospite fitness  
Art.188 - Obblighi per l’uso impianto sportivo settore fitness  
Art.189 - Divieti per l’uso impianto sportivo settore fitness

#### **CAPO X - Settore Nuoto**

Art.190 - Impianto sportivo settore nuoto  
Art.191 - Uso impianto natatorio  
Art.192 - Uso impianto natatorio da parte del Minore  
Art.193 - Limitazione accesso all’impianto natatorio  
Art.194 - Uso dello scivolo  
Art.195 - Uso vasca idromassaggio  
Art.196 - Ospite nuoto  
Art.197 - Obblighi per l’uso impianto natatorio  
Art.198 - Divieti per l’uso impianto natatorio  
Art.199 - Personale incaricato dell’assistenti ai bagnanti

#### **CAPO XI - Settore Pattinaggio**

Art.200 - Impianto sportivo settore pattinaggio  
Art.201 - Obblighi per l’uso impianto sportivo settore pattinaggio  
Art.202 - Ospite pattinaggio

#### **CAPO XII - Settore Podismo**

Art.203 - Impianto sportivo settore podismo  
Art.204 - Ospite podismo

#### **CAPO XIII - Settore Tennis**

Art.205 - Impianto sportivo settore tennis  
Art.206 - Uso campo da tennis con superficie in terra rossa  
Art.207 - Uso campo da tennis da parte del Minore  
Art.208 - Modalità di prenotazione impianto sportivo settore tennis  
Art.209 - Prenotazione settimanale impianto sportivo settore tennis  
Art.210 - Prenotazione giornaliera impianto sportivo settore tennis  
Art.211 - Prenotazione sostitutiva impianto sportivo settore tennis  
Art.212 - Prenotazione a “campo libero” impianto sportivo settore tennis  
Art.213 - Rinuncia prenotazione impianto sportivo settore tennis  
Art.214 - Ospite tennis

#### **CAPO XIV - Settore Volley**

Art.215 - Impianto sportivo settore paddle  
Art.216 - L'uso del campo da paddle da parte del minore  
Art.217 - Modalità di prenotazione impianto sportivo settore paddle  
Art.218 - Prenotazione settimanale impianto sportivo settore paddle  
Art.219 - Prenotazione giornaliera impianto sportivo settore paddle  
Art.220 - Prenotazione sostitutiva impianto sportivo settore paddle  
Art.221 - Prenotazione a campo libero impianto sportivo settore paddle  
Art.222 - Rinuncia e/o modifica prenotazione  
Art.223 - Ospite paddle

#### **CAPO XV - Settore Volley**

Art.224 - Impianto sportivo settore volley  
Art.225 - Uso campo da volley presso l'impianto polivalente coperto  
Art.226 - Uso campo da volley presso l'impianto polivalente scoperto  
Art.227 - Ospite volley  
Art.228 - Obblighi per l'uso impianto sportivo settore volley

#### **CAPO XVI - Settore Tennis Tavolo**

Art.229 - Impianto sportivo settore Tennis Tavolo  
Art.230 - L'uso de tavolo da Tennis Tavolo da parte del Minore  
Art.231 - Modalità di prenotazione impianto sportivo settore Tennis Tavolo  
Art.232 - Prenotazione settimanale impianto sportivo settore Tennis Tavolo  
Art.233 - Prenotazione giornaliera impianto sportivo settore Tennis Tavolo  
Art.234 - Prenotazione sostitutiva impianto sportivo settore Tennis Tavolo  
Art.235 - Prenotazione a "campo libero" impianto sportivo settore Tennis Tavolo  
Art.236 - Rinuncia e/o modifica prenotazione impianto sportivo settore Tennis Tavolo  
Art.237 - Ospite Tennis Tavolo

### **Titolo IV - Regolamento disciplinare**

#### **CAPITOLO I**

##### **Criteri generali e modalità di applicazione per la contestazione di infrazioni**

#### **CAPO I - Disposizioni generali**

Art.238 - Oggetto

#### **CAPO II - Procedimento disciplinare**

Art.239 - Potestà disciplinare  
Art.240 - Tipologie sanzioni  
Art.241 - Richiamo  
Art.242 - Sanzione pecuniaria  
Art.243 - Sospensione ed esclusione  
Art.244 - Modalità contestazione della sospensione e dell'esclusione

#### **CAPO III - Sanzioni accessorie**

Art.245 - Sanzione accessoria per Atleta  
Art.246 - Sanzione accessoria per ritardo di pagamenti  
Art.247 - Sanzione accessoria per ritardo richiesta di passaggio di categoria

### **Titolo V - Regolamento per la raccolta del Prestito sociale**

#### **CAPITOLO I**

##### **Criteri generali e modalità di gestione per partecipare alla raccolta del Prestito sociale**

#### **CAPO I - Disposizioni generali**

Art.248 - Oggetto  
Art.249 - Prestito sociale  
Art.250 - Sospensione al ricorso del Prestito sociale

#### **CAPO II - Ammissione al Prestito sociale**

Art.251 - Lista di attesa per ammissione al Prestito sociale  
Art.252 - Rinuncia iscrizione alla lista di attesa Prestito sociale  
Art.253 - Procedura di ammissione al Prestito sociale  
Art.254 - Categorie di Prestito sociale in base alle modalità di rimborso  
Art.255 - Modalità di partecipazione al Prestito sociale

#### **CAPO III - Interessi**

Art.256 - Tassi di interesse  
Art.257 - Calcolo degli interessi  
Art.258 - Modalità di liquidazione degli interessi  
Art.259 - Capitalizzazione interessi  
Art.260 - Modifica del tasso di interesse  
Art.261 - Obbligo di informazione modifica tasso di interesse  
Art.262 - Ritenuta fiscale

#### **CAPO IV - Rimborso del Prestito sociale**

Art.263 - Modalità di rimborso del Prestito sociale  
Art.264 - Modifica della categoria di rimborso accettata in occasione del versamento del Prestito sociale  
Art.265 - Penale per la richiesta di rimborso anticipato  
Art.266 - Consenso pagamento contributo annuo di gestione

Art.267 - Diritto di delega

**CAPO V - Diritto di partecipare al Prestito sociale**

Art.268 - Diritto a partecipare al Prestito sociale

Art.269 - Cause di perdita del diritto a partecipare al Prestito sociale

**CAPO VI - Disposizioni finali**

Art.270 - Funzione di foglio informativo analitico

Art.271 - Obbligo di registrazione

Art.272 - Esenzione spese

Art.273 - Entrata in vigore

Art.274 - Norme applicate